

## ALLEGATO I

### Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione

#### I. LEGISLAZIONE DOGANALE

1. *Regolamento (CEE) n. 802/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968

GU n. L148/1 del 28 giugno 1968

All'articolo 14, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré ».

2. *Regolamento (CEE) n. 803/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968

GU n. L148/6 del 28 giugno 1968

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Per le merci introdotte nel territorio di uno Stato membro e spedite fino al luogo di destinazione in un altro Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo o per via marittima, in seguito a passaggio sul territorio di uno Stato membro, il luogo di introduzione nella Comunità da prendere in considerazione è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

L'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« 3. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite direttamente da uno dei dipartimenti francesi d'oltremare o dalla Groenlandia verso un'altra parte del territorio doganale della Comunità, o viceversa, il luogo di introduzione da prendere in considerazione è il luogo previsto dai paragrafi 1 e 2, situato nella parte del territorio doganale della Comunità da cui provengono dette merci, a condizione che le stesse vi siano state scaricate o trasbordate e che tali operazioni siano accertate dall'ufficio di dogana. »

All'articolo 17, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré ».

3. *Regolamento (CEE) n. 950/68* del Consiglio, del 28 giugno 1968

GU n. L172/1 del 22 luglio 1968

Il punto C 3 del titolo I della prima parte dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

« L'unità di conto (u. c.) alla quale ci si riferisce per taluni dazi doganali specifici o come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci ha un valore pari a 0,88867088 gr di oro fino. Il tasso di cambio da

applicare per la sua conversione in corone danesi, corone norvegesi, fiorini olandesi, franchi belgi, franchi francesi, franchi lussemburghesi, lire italiane, sterline irlandesi, lire sterline o marchi tedeschi è quello corrispondente alla parità dichiarata per tali monete presso il Fondo monetario internazionale e da questo riconosciuta. »

4. *Regolamento (CEE) n. 1496/68* del Consiglio, del 27 settembre 1968

GU n. L 238/1 del 28 settembre 1968

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori:

- il territorio del Regno del Belgio;
- il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Faeröer;
- i territori tedeschi in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (Trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica);
- il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare;
- il territorio dell'Irlanda;
- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse tra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio;
- il territorio del Granducato del Lussemburgo;
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa;
- il territorio del Regno di Norvegia, ad eccezione delle isole — diverse da Jan Mayen — che non si trovano nella zona compresa tra la costa della sua parte continentale ed il limite delle acque territoriali;
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché le Isole Normanne e l'Isola di Man. »

5. *Regolamento (CEE) n. 1769/68* della Commissione, del 6 novembre 1968

GU n. L 285/1 del 25 novembre 1968

All'allegato, il primo comma del paragrafo 3 delle disposizioni preliminari è sostituito dal seguente testo:

« Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione, nonché la Groenlandia, i cui aeroporti non sono compresi nella tabella, si applicano le seguenti norme:

a) per le merci spedite direttamente dai paesi terzi con destinazione nei suddetti territori, nel valore in dogana va compresa la totalità delle spese di trasporto aereo;

b) per le merci spedite dai paesi terzi con destinazione nella parte europea della Comunità e trasbordate o scaricate in uno dei suddetti territori, vanno comprese nel valore in dogana le spese di trasporto aereo che sarebbero state sostenute per il trasporto delle merci fino al territorio in causa:

c) per le merci spedite dai paesi terzi con destinazione nei suddetti territori e trasbordate o scaricate in un aeroporto situato nella parte europea della Comunità, le spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana sono quelle risultanti dall'applicazione delle percentuali indicate nella tabella alle spese che sarebbero state sostenute per la spedizione delle merci dall'aeroporto di partenza all'aeroporto in cui le merci sono trasbordate o scaricate. »

6. *Regolamento (CEE) n. 97/69* del Consiglio, del 16 gennaio 1969

GU n. L 14/1 del 21 gennaio 1969

All'articolo 3, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré ».

7. *Regolamento (CEE) n. 542/69* del Consiglio, del 18 marzo 1969

GU n. L 77/1 del 29 marzo 1969

La lettera *d*) dell'articolo 11 è sostituita dal testo seguente:

« *d*) per " ufficio di passaggio " :  
— l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza,  
— nonché l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunità, quando la spedizione lascia il territorio della Comunità durante l'operazione di transito comunitario via una frontiera tra uno Stato membro ed un paese terzo. »

La lettera *g*) dell'articolo 11 è sostituita dal testo seguente:

« *g*) per " frontiera interna " :  
la frontiera comune a due Stati membri.  
Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata a titolo di trasporto unico.

Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro. »

Dopo il paragrafo 2 dell'articolo 41, è aggiunto un paragrafo 3 così redatto:

« 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera *g*), secondo comma. »

L'articolo 44 è sostituito dal testo seguente:

« 1. In deroga all'articolo 4, le merci il cui trasporto comporta il passaggio di una frontiera interna ai sensi dell'articolo 11, lettera *g*), secondo comma, possono non essere sottoposte al regime del transito comunitario prima di varcare detta frontiera.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

— quando le merci sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione

oppure

— quando il trasporto deve avere termine in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il porto di sbarco, a meno che il trasporto al di là di tale porto non debba essere effettuato, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, sotto il regime del "Manifesto renano".

3. Qualora le merci siano state sottoposte al regime del transito comunitario prima di varcare la frontiera interna, l'effetto di tale regime è sospeso durante la traversata in alto mare.

4. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci per via marittima. »

All'articolo 47, dopo le parole « ... in virtù delle disposizioni dell'articolo 44 », sono eliminate le seguenti parole:

« paragrafo 1, secondo comma ».

All'articolo 58, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré ».

Nell'allegato A, l'intestazione di ciascun formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato B, l'intestazione di ciascun formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato C, l'intestazione di ciascun formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato D, l'intestazione di ciascun formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato E, l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato F, l'intestazione del modello I è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato F, il punto I. 1 del modello I è sostituito dal seguente testo:

« Il (la) sottoscritto (a) ..... (1) domiciliato (a) in ..... (2) si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di ..... a concorrenza di un importo massimo di ..... nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia e del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) per tutte le somme di cui ..... (1) è o divenga debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale. »

Nell'allegato F, l'intestazione del modello II è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nell'allegato F, il punto I. 1 del modello II è sostituito dal seguente testo:

« Il (1a) sottoscritto (a) ..... (1) domiciliato (a) in ..... (2) si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di partenza di ..... nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) per tutte le somme di cui ..... (1) è o divenga debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione dell'operazione di transito comunitario effettuata dall'obbligato principale, dall'ufficio di partenza di ..... all'ufficio di destinazione di ..... e riguardante le merci qui di seguito designate: ».

Nell'allegato G, l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Alla prima pagina del formulario dell'allegato G, dopo le parole « Stati membri delle Comunità europee designati qui di seguito: », sono aggiunte quattro righe punteggiate.

Nell'allegato H, il modello dell'etichetta è completato con le sigle « EC » e « EF ».

8. *Regolamento (CEE) n. 582/69* della Commissione, del 26 marzo 1969  
GU n. L 79/1 del 31 marzo 1969

Nell'allegato, l'intestazione del formulario del « Certificato di origine » e della sua copia sono completate con le parole:

« EUROPEAN COMMUNITIES »  
« DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER »  
« DE EUROPEISKE FELLESSKAP ».

9. *Regolamento (CEE) n. 1062/69* della Commissione, del 6 giugno 1969  
GU n. L 141/31 del 12 giugno 1969

Nell'allegato, il testo del formulario del « Certificato », la cui presentazione è stabilita dalla Commissione, è sostituito dal seguente testo:

CERTIFICAT / BESCHEINIGUNG / CERTIFICATO / CERTIFICAAT /  
CERTIFICATE / CERTIFIKAT / BEVIS N° ..... (.....)

Pour les préparations dites « Fondues » présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

Für « Käsefondue » genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschliessungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

Per le preparazioni dette « Fondute » presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

Voor de preparaten « Fondues » genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of minder

For preparations known as « Cheese Fondues » put up in immediate packings of a net capacity of 1 kg or less

For tilberedte produkter betegnet « Oste-fondue » i eengangsemballage med et netto-indhold pa mindre end eller lig med 1 kg

For sakalte « Oste-fondue »-tilberedninger i direkte emballasje, med et netto-innhold pa 1 kg eller mindre

L'autorité compétente / Die zuständige Stelle / L'autorità competente / De bevoegde autoriteit / The competent authority / Vedkommende myndighed / Vedkommende myndighet:

.....  
 .....  
 certifie que le lot de  
 bescheinigt, dass die Sendung von  
 certifica che la partita di  
 bevestigt dat de partij van  
 certifies that the parcel of  
 bekræfter, at sendingen pa  
 bekrefter at varepartiet pa  
 kilogrammes de produit, faisant l'objet de la facture n° du  
 Kilogramm, für welche die Rechnung Nr. vom  
 chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n. del  
 kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. van  
 kilogrammes of product, covered by Invoice No. of  
 kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr. af  
 kilo, med faktura nr. av

délivrée par / ausgestellt wurde durch / emessa da / afgegeven door /  
 issued by / udstedt af / utstedt av: .....

pays d'origine / Ursprungsland / paese d'origine / land van oorsprong /  
 country of origin / oprindelsesland / opprinnelsesland: .....

pays de destination / Bestimmungsland / paese destinatario / land van  
 bestemming / country of destination / bestemmelsesland / bestemmelses-  
 land: .....

répond aux caractéristiques suivantes:

folgende Merkmale aufweist:

risponde alle seguenti caratteristiche:

de volgende kenmerken vertoont:

has the following characteristics:

svarer til følgende karakteristika:

har følgende kjennetegn:

Ce produit a une teneur en poids en matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%.

Dieses Erzeugnis hat einen Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtshundertteilen.

Tale prodotto ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%.

Dit produkt heeft een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen gelijk aan of hoger dan 12%, doch lager dan 18%.

This product has a milkfat content equal to or exceeding 12% and less than 18% by weight.

Dette produkt har et vægtindhold af mælkefedt på mindst 12 og højst 18 procent.

Dette produkt har et vektinnhold av melkefett på 12% eller mer, men mindre enn 18%.

Il a été obtenu à partir de fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'Emmental ou le Gruyère,

Es ist hergestellt aus Schmelzkäse, zu dessen Erzeugung keine anderen Käsesorten als Emmentaler oder Greyerzer verwendet wurden,

È stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera,

Het werd verkregen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabricatie ervan geen andere kaassoorten dan Emmental en Gruyère werden verwerkt,

It is prepared with processed cheeses made exclusively from Emmental or Gruyere cheese,

Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostersorter end Emmentaler eller Gruyère,

Det er fremstilt av smelteost i hvis produksjon ikke er inngatt andre ostersorter enn Emmentaler eller Gruyère,

avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices.

mit Zusätzen von Weisswein, Kirschwasser, Stärke und Gewürzen.

con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie.

met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen.

with added white wine, kirsch, starch and spices.

med tilsætning af hvidvin, kirsebærbrændevin (kirsch), stilvelse og krydderier.

tilsatt hvitvin, kirsebærbrennevin (kirsch), plantestivelse og krydder.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Les fromages Emmental ou Gruyère utilisés dans sa fabrication ont été fabriqués dans le pays exportateur.

Die zu seiner Herstellung verwendeten Käsesorten Emmentaler oder Greyzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden.

I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esportatore.

De voor de bereiding ervan verwerkte Gruyère en Emmentaler kaasoorten werden in het uitvoerland bereid.

The Emmental and Gruyere cheeses used in its manufacture were made in the exporting country.

De ved fabrikationen anvendte Emmentaler- eller Gruyère-oste er fremstillet i eksportlandet.

Ostesortene Emmentaler eller Gruyère som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet.

Lieu et date d'émission:

Austellungsort und datum:

Luogo e data d'emissione:

Plaats en datum van afgifte:

Place and date of issue:

Sted og dato for udstedelsen:

Sted og dato for utstedelsen:

Cachet de l'organisme émetteur:

Signature(s):

Stempel der ausstellenden Stelle:

Unterschrift(en):

Timbro dell'organismo emittente:

Firma(e):

Stempel van het met de afgifte  
belaste bureau:

Handtekening(en):

Stamp of issuing body:


Signature(s):

Den udstedende myndigheds  
stempel:

Underskrift(er):

Den utstedende instans' stempel:

Underskrift(er):



.....



10. *Regolamento (CEE) n. 1617/69* della Commissione, del 31 luglio 1969

GU n. L 212/1 del 25 agosto 1969

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

11. *Regolamento (CEE) n. 2311/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n. 295/1 del 24 novembre 1969

Nell'allegato I l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Il punto I 1 del modello di cui all'allegato I è sostituito da:

« 1. Il (1a) sottoscritto (a) ..... (1) domiciliato (a)  
in ..... (2) si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di

.....  
nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per tutte le somme di cui un obbligato principale divenga debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione d'operazioni di transito comunitario, per i quali il (1a) sottoscritto (a) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 5.000 unità di conto per certificato. »

La tabella di cui al punto I. 4 dello stesso modello è completata con l'aggiunta di quattro righe punteggiate numerate, rispettivamente, 6, 7, 8 e 9.

Nell'allegato II l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

12. *Regolamento (CEE) n. 2312/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n. L 295/6 del 24 novembre 1969

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole:

« RECEIPT »

« ANKOMSTBEVIS »

« FREMKOMSTBEVIS ».

13. *Regolamento (CEE) n. 2313/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n. L 295/8 del 24 novembre 1969

All'articolo 5, paragrafo 3, dopo le parole: « Achteraf afgegeven » sono aggiunte le seguenti indicazioni:

- « ISSUED RETROACTIVELY »
- « UDSTEDT EFTERFOLGENDE »
- « UTSTEDT A POSTERIORI ».

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

14. *Regolamento (CEE) n. 2314/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n. L 295/13 del 24 novembre 1969

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole:

- « TRANSIT ADVICE NOTE »
- « GRÆNSEOVERGANGSATTEST »
- « GRENSEPASSERINGSBEVIS ».

15. *Regolamento (CEE) n. 2315/69* della Commissione, del 19 novembre 1969

GU n. L 295/14 del 24 novembre 1969

Nell'allegato l'intestazione del formulario è completata con le sigle « EC » e « EF ».

16. *Regolamento (CEE) n. 2552/69* della Commissione, del 17 dicembre 1969

GU n. L 320/19 del 20 dicembre 1969

Nell'allegato I il testo del formulario del « Certificato di autenticità », la cui presentazione è determinata dalla Commissione, è sostituito dal testo seguente:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ANNEX I — ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — BILAG I — VEDLEGG I

(Front — recto — Vorderseite — recto — recto — recto — recto — recto — forside — forside)

Certificate of authenticity	Certificat d'authenticité	Echtheitszeugnis	Certificato di autenticità	Certificaat van echtheid	Ægtheds-certifikat	Ekthets-bevis	BOURBON WHISKY
N° .....							
Consignor (Name and address)							Shipped by S/S — by air
Expéditeur (Nom et adresse)							Expédié par bateau — par avion
Absender (Name und Adresse)							Verschiff durch M/S — versandt durch Flugzeug
Speditore (Cognome e indirizzo)							Spedito per nave — con aeroplano
Afzender (Naam en adres)							Verscheept per schip — verzonden per vliegtuig
Afsender (Navn og adresse)							Forsendelsesmåde, skib/fly
Sender (Navn og adresse)							Sendt med båt-med fly
Consignee (Name and address)							Clearance note No.
Destinataire (Nom et adresse)							Dédouanement N°
Empfänger (Name und Adresse)							Zollurkunde Nr.
Destinatario (Cognome e indirizzo)							Bolletta doganale n.
Onthieder (Naam en adres)							Uitvoerdocument nr.
Modtager (Navn og adresse)							Tolddokument nr.
Mottaker (Navn og adresse)							Tolddokument nr.

Number of packages Nombre des colis Anzahl der Pakstücke Numero dei colli Aantal colli Antal kolli Antall kolli	Serial numbers & marks Marques & numéros Zeichen & Nummern Marche e numeri Merken en nummers Mærker og numre Merker og nummer	Quantity - nombre - Anzahl - Antial - Antial		Weight - Poids - Gewicht - Peso - Gewicht - Vægt - Vekt	Quantity Litres) Quantité (Litres) Menge (Liter) Quantità (Litri) Hoeveelheid (Lieters) Kvantum (liter) Menge (liter)	Observations Observations Bemerkungen Osservazioni Opmerkingen Bemærkninger Merknader
		Bottles Bouteilles Flaschen Bottiglie Flessen Flasker Flasker	Casks Fûts Fässer Fusti Fusten Fade Fat			

(back — verso — Rückseite — verso — verso — bagside — bakside)

The Internal Revenue Service certifies that the above whisky was distilled in the United States at

L'Internal Revenue Service certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu aux U.S.A.

Der Internal Revenue Service bestätigt, dass der obengenannte Bourbon-Whisky in den USA unmittelbar

L'Internal Revenue Service certifica che il whisky Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli USA

De Internal Revenue Service verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whisky met een sterkte

The Internal Revenue Service bekræfter, at forannævnte Bourbon-whisky med en styrke på højst 160°

Internal Revenue Service bekræfter at ovennævnte Bourbon whisky er fremstilt ved én produktionsgang i

not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not less than

directement à 160° proof (80° Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de moûts fermentés

mit einer Stärke von höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreide-

direttamente a non più di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermentati

van niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in één pro-

proof (80° Gay-Lussac) er fremstillet i USA i én arbejdsgang udelukkende ved destillering af gæret

USA med en styrke på maksimum 160° proof (80° Gay-Lussac) utelukkende ved destillering av gjæret

51% was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers.

tés d'un mélange de céréales contenant au moins 51% de grains de maïs et qu'il a vieilli pendant au

Maische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtsundertteilen hergestellt wurde und dass

tati di una miscela di cereali contenente almeno 51% di granturco e che è stato invecchiato per almeno

duktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaande uit

urt af en kornblanding indeholdende mindst 51% majs, og at den er lagret i mindst 2 år i ny, indvendigt

most av en kornblanding med et maisinnhold på minst 51%, og lagret i minst to år i nye ekefat med

moins deux ans en fûts de chêne neufs superficiellement carbonisés.  
er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfässern  
gelagert hat.

due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente.

ten minste 51 gewichtspercenten (%) maïs en dat deze whisky gedu-  
rende ten minste twee jaar is gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde  
verkoalde, eikehouten vaten.

forkullede egetræsfade.

karbonisert innside.

Place and date of issuance

U.S. Treasury Department

Lieu et date d'émission

Internal Revenue Service Officer

Ort und Datum der Ausstellung

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte

Sted og dato for udstedelsen

Sted og dato for utstedelsen

Seal of the Internal Revenue Service

Sceau de l'Internal Revenue Service

Stempel des Internal Revenue Service

Timbro dell'Internal Revenue Service

Stempel van het Internal Revenue Service

Internal Revenue Service's stempel

Internal Revenue Service's stempel

17. *Regolamento (CEE) n. 2588/69* della Commissione, del 22 dicembre  
1969.

Gazzetta Ufficiale n. L 322/32 del 24 dicembre 1969

modificato dal

— *Regolamento (CEE) n. 2631/70* della Commissione, del 23 dicembre  
1970.

GU n. L 279/34 del 24 dicembre 1970.

— *Regolamento (CEE) n. 1571/71* della Commissione, del 22 luglio  
1971.

GU n. L 165/25 del 23 luglio 1971.

L'allegato è sostituito dal seguente testo:

« Elenco delle compagnie aeree alle quali si applica la dispensa di  
garanzia:

1. Aer Lingus Teoranta (Irish Air Lines), Dublin
2. Aeroflot, Moskwa
3. Aerolíneas Argentinas, Buenos Aires
4. Aerolinee Itavia. Roma

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Aer Turas, Dublin
6. African Safari Airways, Nairobi
7. Air Afrique, Abidjan
8. Air Algérie (Compagnie générale de transports aériens), Alger
9. Air Anglia, Norwich
10. Air Bahama (International), Nassau
11. Air Canada, Montréal
12. Air Ceylon, Colombo
13. Air France, Paris
14. Air India, Bombay
15. Air Inter, Paris
16. Airlift International, USA
17. Air Madagascar (Société nationale malgache de transports aériens),  
Tananarive
18. Air Sénégal (Compagnie sénégalaise de transports aériens), Dakar
19. Air Viking, Reykjavik
20. Air Zaire, Kinshasa
21. Alaska Airlines, USA
22. Alia (Royal Jordan Airlines), Amman
23. Alitalia (Linee Aeree Italiane), Roma
24. APSA, Lima
25. Arco Bermuda
26. Ariana (Afghan Airlines), Kabul
27. ATI, Napoli
28. Aurigny (Channel Islands), Alderney
29. Austrian Airlines, Wien
30. Avianca (Aerovias Nacionales de Colombia S.A.), Bogota
31. « Balkan » Bulgarian Airlines, Sofia
32. « Basco » Brothers Air Services Co., Aden
33. Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co., München
34. B.E.A. (British European Airways Corporation), Ruislip
35. B.K.S., Air Transport Ltd., London
36. BOAC (British Overseas Airways Corporation), Heathrow Airport,  
London
37. Britannia, Luton
38. British Air Ferries, Southend
39. British Island Airways, Gatwick Airport, London
40. British Midland, Castle Donington
41. British United Airways, Gatwick Airport, London
42. Caledonian BUA Gatwick Airport, London
43. Cambrian, Rhoose
44. Canadian Pacific — Air, Vancouver
45. Ceskoslovenske Aerolinie (C.S.A.), Praha
46. Channel Airways, Stansted Airport, London
47. Condor Flugdienst GmbH, Frankfurt/Main
48. Cyprus Airways, Nicosia
49. Dan-Air Services Ltd., London

50. Deutsche Lufthansa AG, Köln
51. Donaldson, Gatwick Airport, London
52. East African Airways Corporation, Nairobi
53. El Al Israel Airlines Ltd., Tel Aviv
54. Elivie (Società Italiana Esercizio Elicotteri S.p.A.), Napoli
55. Ethiopian Airlines, Addis Abeba
56. Fairflight, Biggin Hill Airport, London
57. Finnair, Helsinki
58. Garuda Indonesian Airways, Djakarta
59. General Air Nord GmbH, Hamburg
60. Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH, Frankfurt/Main
61. Ghana Airways Corporation, Accra
62. Humber Airways, Hull
63. Iberia (Líneas Aéreas de España), Madrid
64. Icelandic Airlines (Flugfelag), Reykjavik
65. Interregional-Fluggesellschaft mbH, Düsseldorf
66. Intra Airways, Jersey
67. Invicta Airways, Manston
68. Iran National Airlines Corporation, Teheran
69. Iraqi Airways, Baghdad
70. Japan Air Lines Co. Ltd., Tokio
71. JAT (Jugoslovenski Aerotransport), Beograd
72. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), Den Haag
73. Kuwait Airways Corporation, Koweit
74. Laker Airways, Gatwick Airport, London
75. Libyan Arab Airlines, Tripoli
76. Lloyd International, Stansted Airport, London
77. Loftleidir H.F., Reykjavik
78. Loganair, Glasgow
79. LOT (Polskie Linie Lotnicze), Warszawa
80. Lufttransport-Unternehmen GmbH, Düsseldorf
81. Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG, Frankfurt/Main-Niederrad
82. Luxair (Luxembourg Airlines), Luxembourg
83. Malaysia-Singapore Airlines, Singapore
84. Malev (Magyar Légiközlekedési Vállalat), Budapest
85. Martinair Holland N.V. (MAC), Amsterdam
86. MEA (Middle East Airlines Airliban S.A.L.), Beyrouth
87. Monarch, Luton
88. National Airlines Inc., Miami
89. Nigerian Airways, Lagos
90. NLM (Nederlandse Luchtvaart Maatschappij), Amsterdam
91. (Fred) Olsen, Oslo
92. Olympic Airways, Athenai
93. Ontario World Air, Toronto
94. Pacific Western, Vancouver
95. Pakistan International Airlines Corporation. Karachi

96. Panair Luftverkehrsgesellschaft mbH & Co., München
97. Pan American World Airways Inc., New York
98. Qantas Airways Ltd., Sydney
99. Rousseau Aviation, Dinard
100. Royal Air Maroc, Casablanca
101. SAA (South African Airways), Johannesburg
102. Sabena - Belgian World Airlines, Bruxelles - Brussel
103. SAM (Società Aerea Mediterranea), Roma
104. SAS (Scandinavian Airlines System), Stockholm
105. Saturn, Oakland
106. Saudi Arabian Airlines, Jeddah
107. Seaboard World Airlines Inc., New York
108. Sierra Leone Airways, Freetown
109. Skyways Coach Air, Ashford
110. Southern Air Transport, Miami
111. South-West Aviation Ltd., Exeter
112. Spantax SA, Madrid
113. Strathallan, Perth
114. Sudan Airways, Khartoum
115. Swissair (Swiss Air Transport Company Ltd.), Zürich
116. Syrian Arab Airlines, Damascus
117. TAP (Transportes Aereos Portugueses S.A.), Lisboa
118. Tarom (Rumanian Air Transport), Bucaresti
119. TF-Transport Flug GmbH & Co., Frankfurt/Main
120. Tradewinds, Gatwick Airport, London
121. Transavia (Holland N.V.), Amsterdam
122. Trans-Mediterranean Airways, Beyrouth
123. Transmeridian, Stansted Airport, London
124. Trans-Union, Paris
125. Tunis Air, Tunis
126. Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, Istanbul
127. TWA (Trans World Airlines Inc.), New York
128. United Arab Airlines, Heliopolis
129. UTA (Union de Transports Aériens), Paris
130. VARIG (Empresa Viação Aerea Riograndese), Rio de Janeiro
131. VIASA (Venezolana International de Aviación S.A.), Caracas
132. Zambia Airways, Lusaka

18. *Regolamento (CEE) n. 1570/70* della Commissione, del 3 agosto 1970

GU n. L 171/10 del 4 agosto 1970

La lettera *b)* dell'articolo 1 è sostituita dal seguente testo:

- « *b)* per centro di commercializzazione: uno dei centri seguenti:
- per la Germania: Colonia, Francoforte, Amburgo, Monaco;
  - per la Danimarca: Copenaghen;
  - per la Francia: Dieppe, Le Havre, Marsiglia, Parigi-Rungis, Perpignan e Rouen;



- per l'Irlanda: Dublino;
- per l'Italia: Milano;
- per la Norvegia: Oslo;
- per i Paesi Bassi: Rotterdam;
- per il Regno Unito: Londra, Liverpool, Hull e Glasgow;
- per l'UEBL: Anversa e Bruxelles. »

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Il prezzo medio franco frontiera non sdoganato è calcolato a partire dal ricavo lordo delle vendite effettuate tra gli importatori e i grossisti. Tuttavia, per i centri di Parigi-Rungis, Milano, Londra, Oslo e Copenaghen occorre riferirsi al livello delle vendite effettuate più correntemente nei centri stessi.

Il ricavo lordo di tali vendite va diminuito:

- di un margine d'intervento del 15% per i centri di Parigi-Rungis, Milano, Londra, Oslo e Copenaghen e del 6% per gli altri centri di commercializzazione;
- delle spese di trasporto all'interno della Comunità;
- di un importo forfettario di 2,5 unità di conto rappresentanti globalmente le altre spese che non vanno incorporate nel valore in dogana;
- dei dazi doganali e delle tasse che non vanno incorporati nel valore in dogana. »

19. *Regolamento (CEE) n. 304/71* della Commissione, dell'11 febbraio 1971

GU n. L 35/31 del 12 febbraio 1971

L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

« Le amministrazioni delle ferrovie faranno in modo che i trasporti effettuati sotto il regime del transito comunitario siano caratterizzati dall'utilizzazione di etichette recanti la seguente indicazione: « Douane/Zoll/Dogana/Customs/Told/Toll ». Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura o sul bollettino di spedizione pacco espresso nonché sul vagone quando si tratti di un carico completo e sul pacco o sui pacchi negli altri casi. »

20. *Regolamento (CEE) n. 1279/71* della Commissione, del 17 giugno 1971

GU n. L 133/32 del 19 giugno 1971

L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

« Quando le merci contemplate all'articolo 1, paragrafo 1, sono sottoposte ai fini della loro spedizione, ad una procedura di transito comunitario, l'obbligato principale appone nel riquadro " Designazione delle merci " della dichiarazione di transito comunitario, una delle seguenti menzioni, secondo i casi:

- *Sortie de la Communauté soumise à des restrictions.*  
*Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen.*  
*Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni.*  
*Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen.*  
*Export from the Community subject to restrictions.*  
*Udforsel fra Fællesskabet undergivet restriktioner.*  
*Utforsel fra Fællesskabet underlagt restriksjoner.*

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Sortie de la Communauté soumise à imposition.  
Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen.  
Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione.  
Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen.  
Export from the Community subject to duty.  
Udforsel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling.  
Udforsel fra Fellesskapet avgiftspliktig. »

21. *Decisione n. 64/503/CEE* della Commissione, del 30 luglio 1964  
GU n. 137/2293 del 28 agosto 1964

Nell'allegato l'intestazione del formulario D.D.5. è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nel titolo dello stesso formulario sono aggiunte le parole:

- « MOVEMENT CERTIFICATE »  
« GODSTRANSPORTBEVIS ».

22. *Decisione n. 70/41/CEE* della Commissione, del 19 dicembre 1969  
GU n. L 13/13 del 19 gennaio 1970

Nell'allegato la prima pagina del formulario D.D.3. è completata con le sigle « EC » e « EF ».

Nella prima pagina dello stesso formulario sono aggiunte le parole:

- « MOVEMENT CERTIFICATE »  
« GODSTRANSPORTBEVIS ».

23. *Direttiva n. 68/312/CEE* del Consiglio, del 30 luglio 1968  
GU n. L 194/13 del 6 agosto 1968

L'allegato è completato come segue:

- « 6. Regno Unito di Gran  
Bretagna e Irlanda del  
Nord  
— Transit sheds (Section 17 of the Customs &  
Excise Act 1952, as amended by  
section 10 of the Finance Act 1966)
7. Irlanda  
— Transit sheds (Customs Code vol. II)  
— Transit depots (Section 16, Finance Act 1967)
8. Regno di Norvegia  
— Pakkhus og  
opplagssteder (Tolloven, §§ 45-55 ».

24. *Direttiva n. 69/73/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969  
GU n. L 58/1 dell'8 marzo 1969

All'articolo 28, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré ».

25. *Direttiva n. 69/74/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/7 dell'8 marzo 1969

L'allegato è completato come segue:

« 7. Regno Unito di Gran  
Bretagna e Irlanda del  
Nord

— Private bonded  
warehouses  
— General bonded  
warehouses

} (Customs & Excise Act 1952,  
part III)

8. Irlanda

— Approved warehouses

(Customs Consolidation Act 1876,  
section 12)

9. Regno di Norvegia

— Transittopplag

(Tolloven, §§ 48-55 ».

26. *Direttiva n. 69/75/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/11 dell'8 marzo 1969

L'allegato è completato come segue:

« 6. Irlanda

Shannon Customs-Free  
Airport

(Customs-Free Airport Act 1947)

7. Regno di Danimarca

Frihavne

(Toldloven, Kapitel 9)

8. Regno di Norvegia

Frilagre

(Tolloven, §§ 48-55) ».

## II. AGRICOLTURA

### A. GENERALITÀ

Negli atti seguenti, agli articoli indicati, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré ».

1. *Regolamento n. 23*

GU n. 30/965 del 20 aprile 1962 articolo 13, paragrafo 2

2. *Regolamento n. 24*

GU n. 30/989 del 20 aprile 1962  
articolo 7, paragrafo 2

3. *Regolamento n. 17/64/CEE* del Consiglio, del 5 febbraio 1964

GU n. 34/586 del 27 febbraio 1964  
articolo 26, paragrafo 2

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. *Regolamento n. 79/65/CEE* del Consiglio, del 15 giugno 1965  
GU n. 109/1859 del 23 giugno 1965  
articolo 19, paragrafo 2
5. *Regolamento n. 136/66/CEE* del Consiglio, del 22 settembre 1966  
GU n. 172/3025 del 30 settembre 1966  
articolo 38, paragrafo 2
6. *Regolamento n. 120/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967  
GU n. 117/2269 del 19 giugno 1967  
articolo 26, paragrafo 2
7. *Regolamento n. 121/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967  
GU n. 117/2283 del 19 giugno 1967  
articolo 24, paragrafo 2
8. *Regolamento n. 122/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967  
GU n. 117/2293 del 19 giugno 1967  
articolo 17, paragrafo 2
9. *Regolamento n. 123/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967  
GU n. 117/2301 del 19 giugno 1967  
articolo 17, paragrafo 2
10. *Regolamento n. 359/67/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967  
GU n. 174/1 del 31 luglio 1967  
articolo 26, paragrafo 2
11. *Regolamento n. 1009/67/CEE* del Consiglio, del 18 dicembre 1967  
GU n. 308/1 del 18 dicembre 1967  
articolo 40, paragrafo 2
12. *Regolamento (CEE) n. 234/68* del Consiglio, del 27 febbraio 1968  
GU n. L. 55/1 del 2 marzo 1968  
articolo 14, paragrafo 2
13. *Regolamento (CEE) n. 804/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968  
GU n. L. 148/13 del 28 giugno 1968  
articolo 30, paragrafo 2
14. *Regolamento (CEE) n. 805/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968  
GU n. L. 148/24 del 28 giugno 1968  
articolo 27, paragrafo 2
15. *Regolamento (CEE) n. 865/68* del Consiglio, del 28 giugno 1968  
GU n. L. 153/8 del 1° luglio 1968  
articolo 15, paragrafo 2
16. *Regolamento (CEE) n. 727/70* del Consiglio, del 21 aprile 1970  
GU n. L. 94/1 del 28 aprile 1970  
articolo 17, paragrafo 2
17. *Regolamento (CEE) n. 729/70* del Consiglio, del 21 aprile 1970  
GU n. L. 94/13 del 28 aprile 1970  
articolo 13, paragrafo 2

18. *Regolamento (CEE) n. 1308/70* del Consiglio, del 29 giugno 1970  
GU n. L 146/1 del 4 luglio 1970  
articolo 12, paragrafo 2
19. *Regolamento (CEE) n. 2142/70* del Consiglio, del 20 ottobre 1970  
GU n. L 236/5 del 27 ottobre 1970  
articolo 29, paragrafo 2
20. *Regolamento (CEE) n. 1696/71* del Consiglio, del 26 luglio 1971  
GU n. L 175/1 del 4 agosto 1971  
articolo 20, paragrafo 2
21. *Regolamento (CEE) n. 2358/71* del Consiglio, del 26 ottobre 1971  
GU n. L 246/1 del 5 novembre 1971  
articolo 11, paragrafo 2
22. *Direttiva del Consiglio*, del 23 ottobre 1962  
GU n. 115/2645 dell'11 novembre 1962

modificata da:

- *Direttiva n. 70/358/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970  
GU n. L 157/36 del 18 luglio 1970  
articolo 11 bis, paragrafo 2
23. *Direttiva n. 64/54/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963  
GU n. 12/161 del 27 gennaio 1964

modificata da:

- *Direttiva n. 70/359/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970  
GU n. L 157/38 del 18 luglio 1970  
articolo 8 bis, paragrafo 2
24. *Direttiva n. 64/432/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964  
GU n. 121/1977 del 29 luglio 1964

modificata da:

- *Direttiva n. 71/285/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1971  
GU n. L 179/1 del 9 agosto 1971  
articolo 12, paragrafo 3
25. *Direttiva n. 64/433/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964  
GU n. 121/2012 del 29 luglio 1964

modificata da:

- *Direttiva n. 69/349/CEE* del Consiglio, del 6 ottobre 1969  
GU n. L 256/5 dell'11 ottobre 1969  
articolo 9 bis, paragrafo 3
26. *Direttiva n. 66/400/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966  
GU n. 125/2290 dell'11 luglio 1966  
articolo 21, paragrafo 3

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

27. *Direttiva n. 66/401/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966  
GU n. 125/2298 dell'11 luglio 1966  
articolo 21, paragrafo 3
28. *Direttiva n. 66/402/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966  
GU n. 125/2309 dell'11 luglio 1966  
articolo 21, paragrafo 3
29. *Direttiva n. 66/403/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966  
GU n. 125/2320 dell'11 luglio 1966  
articolo 19, paragrafo 3
30. *Direttiva n. 66/404/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966  
GU n. 125/2326 dell'11 luglio 1966  
articolo 17, paragrafo 3
31. *Direttiva n. 68/193/CEE* del Consiglio, del 9 aprile 1968  
GU n. L 93/15 del 17 aprile 1968  
articolo 17, paragrafo 3
32. *Direttiva n. 69/208/CEE* del Consiglio, del 30 giugno 1969  
GU n. L 169/3 del 10 luglio 1969  
articolo 20, paragrafo 3
33. *Direttiva n. 70/357/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970  
GU n. L 157/31 del 18 luglio 1970  
articolo 6, paragrafo 2
34. *Direttiva n. 70/378/CEE* del Consiglio, del 20 luglio 1970  
GU n. L 170/2 del 3 agosto 1970  
articolo 3, paragrafo 2
35. *Direttiva n. 70/457/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970  
GU n. L 225/1 del 12 ottobre 1970  
articolo 23, paragrafo 3
36. *Direttiva n. 70/458/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970  
GU n. L 225/7 del 12 ottobre 1970  
articolo 40, paragrafo 3
37. *Direttiva n. 71/118/CEE* del Consiglio, del 15 febbraio 1971  
GU n. L 55/23 dell'8 marzo 1971  
  
articolo 12, paragrafo 3
38. *Direttiva n. 71/161/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971  
GU n. L 87/14 del 17 aprile 1971  
  
articolo 18, paragrafo 3

## B. ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

## a) Ortofrutticoli

1. *Regolamento n. 158/66/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966  
GU n. 192/3282 del 27 ottobre 1966

modificato da:

- *Regolamento n. 1040/67/CEE* del Consiglio, del 21 dicembre 1967  
GU n. 314/7 del 23 dicembre 1967

- *Regolamento (CEE) n. 161/69* del Consiglio, del 28 gennaio 1969  
GU n. L 23/1 del 30 gennaio 1969
- *Regolamento (CEE) n. 2516/69* del Consiglio, del 9 dicembre 1969  
GU n. L 318/14 del 18 dicembre 1969
- *Regolamento (CEE) n. 2423/70* del Consiglio, del 30 novembre 1970  
GU n. L 261/1 del 2 dicembre 1970

All'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia le categorie di qualità supplementari per i cavolfiori, i pomodoro, le mele e le pere, le pesche, gli agrumi, le uve da tavola, le lattughe, le indivie ricce e scarole, le cipolle, le cicorie witloof, le ciliege, le fragole, gli asparagi ed i cocomeri possono essere rese applicabili fino al 31 dicembre 1977 ».

- 2. *Regolamento (CEE) n. 193/70* della Commissione, del 2 febbraio 1970  
GU n. L 26/6 del 3 febbraio 1970

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 304/70* della Commissione, del 19 febbraio 1970  
GU n. L 40/24 del 20 febbraio 1970
- *Regolamento (CEE) n. 344/70* della Commissione, del 25 febbraio 1970  
GU n. L 46/1 del 27 febbraio 1970
- *Regolamento (CEE) n. 2509/70* della Commissione, dell'11 dicembre 1970  
GU n. L 269/10 del 12 dicembre 1970
- *Regolamento (CEE) n. 282/71* della Commissione, del 9 febbraio 1971  
GU n. L 33/13 del 10 febbraio 1971

All'articolo 9, comma 3, sono aggiunte le versioni seguenti:

« goods to be put on the market in . . . . . (1) by . . . . . (2) »

« varer bestemt til forbrug i . . . . . (1) af . . . . . (2) »

« varer bestemt til forbruk i . . . . . (1) av . . . . . (2) ».

- 3. *Regolamento (CEE) n. 1559/70* della Commissione, del 31 luglio 1970  
GU n. L 169/55 del 1° agosto 1970

All'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« for processing into feedingstuffs under Article 7(b) of Regulation No 159/66/EEC »

« bestemt til omdannelse til dyrefoder i overensstemmelse med artikel 7, litra b i forordning nr. 159/66/EÖF »

« bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikkel 7(b) i forordning nr. 159/66/EÖF ».

4. *Regolamento (CEE) n. 1562/70* della Commissione, del 31 luglio 1970  
GU n. L 169/67 del 1° agosto 1970

All'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for distillation under Article 7(b) of Regulation No 159/66/EEC »

« bestemt til destillering i overensstemmelse med artikel 7, litra b i forordning nr. 159/66/EÖF »

« bestemt til destillering i henhold til artikkel 7 b) i forordning nr. 159/66/EÖF ».

b) *Vino*

1. *Regolamento n. 143* della Commissione  
GU n. 127/2789 del 1° dicembre 1962

modificato da:

- *Regolamento n. 26/64/CEE* della Commissione, del 28 febbraio 1964  
GU n. 48/753 del 19 marzo 1964

L'articolo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Ai fini dell'istituzione del catasto viticolo, previsto dall'articolo 1 del regolamento n. 24 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ogni persona fisica o giuridica che coltiva o fa coltivare viti in pieno campo in uno Stato membro in cui la superficie totale di vigne in pieno campo supera 100 ettari è tenuta a presentare all'autorità designata dagli Stati membri una dichiarazione di azienda viticola ».

2. *Regolamento n. 26/64/CEE* della Commissione, del 28 febbraio 1964  
GU n. 48/753 del 19 marzo 1964

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 39/68* della Commissione, dell'11 gennaio 1968  
GU n. L 9/17 del 12 gennaio 1968

Il testo dell'articolo 4 diventa il paragrafo 1. Gli è aggiunto il seguente paragrafo 2:

« 2. Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili anche alle viti coltivate in pieno campo in uno Stato membro in cui la superficie totale di vigne in pieno campo non supera 100 ettari ».

3. *Regolamento (CEE) n. 1594/70* della Commissione, del 5 agosto 1970  
GU n. L 173/23 del 6 agosto 1970

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal paragrafo seguente:

« 2. Nel Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e Regno Unito l'aggiunta di saccarosio in soluzione acquosa può essere effettuata soltanto per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 816/70 che sono stati raccolti o elaborati a partire da uve raccolte su



superfici situate in comuni o altre unità amministrative dove la vite era già coltivata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda il Belgio ed i Paesi Bassi, alla data dell'adesione per l'Irlanda ed il Regno Unito ».

4. *Regolamento (CEE) n. 1698/70* della Commissione, del 25 agosto 1970  
GU n. L 190/4 del 26 agosto 1970

All'articolo 4, paragrafo 2, sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for making into wine under Regulation (EEC) No 1698/70 for the production of quality wine psr ».

« bestemt til vinfremstilling i overensstemmelse med forordning (EÖF) nr. 1698/70 med henblik på produktion af k.v.b.d. »

« bestemt til fremstilling av vin i henhold til forodning (EÖF) nr. 1698/70, med henblikk på produksjon av k.v.b.d. ».

5. *Regolamento (CEE) n. 1699/70* della Commissione, del 25 agosto 1970  
GU n. L 190/6 del 26 agosto 1970

All'articolo 2, lettera a), aa), sono aggiunte le versioni seguenti:

« not to be made into wine nor to be used in the making of wine »

« ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling »

« ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin ».

All'articolo 2, lettera a), bb), sono aggiunte le versioni seguenti:

« not to be used for the preparation of wine or of beverages intended for direct human consumption, with the exception of alcohol, potable spirits and piquette, in so far as the making of the latter is authorized by the Member State concerned »

« ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug, med undtagelse af alkohol, brændevin og eftervin, for så vidt fremstillingen af denne sidstnævnte er tilladt i den pågældende medlemsstat »

« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drikkevarer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin; den siste forsåvidt produksjonen er tillatt av vedkommende Medlemsstat ».

All'articolo 2, lettera a), cc), sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for distillation »

« bestemt til destillering »

« bestemt til destillering ».

All'articolo 2, lettera b), aa), sono aggiunte le versioni seguenti:

« not to be made into wine nor to be used in the making of wine »

« ikke tilladt til vinfremstilling eller til anvendelse ved vinfremstilling »

« ikke tillatt ved fremstilling av vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin ».

All'articolo 2, lettera *b*), *bb*), sono aggiunte le versioni seguenti:

« not to be used for the preparation of wine or beverages intended for direct human consumption »

« ikke tilladt til tilberedning af vin eller drikkevarer bestemt til direkte menneskeligt forbrug »

« ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker ».

All'articolo 2, lettera *b*), *cc*), sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for the production of potable spirits »

« bestemt til fremstilling af brændevin »

« bestemt til produksjon av eau-de-vie ».

6. *Regolamento (CEE) n. 1700/70* della Commissione, del 25 agosto 1970

GU n. L 190/9 del 26 agosto 1970

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), sono aggiunte le versioni seguenti:

« not for direct human consumption in the unaltered state »

« ikke tilladt i denne stand til direkte menneskeligt forbrug »

« ikke tillat i en tilstand som muliggjør direkte konsum for mennesker ».

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera *b*), sono aggiunte le versioni seguenti:

« not for direct human consumption ».

« ikke tilladt til direkte menneskeligt forbrug »

« ikke tillatt til direkte konsum for mennesker ».

### *c) Materie grasse*

1. *Regolamento n. 225/67/CEE* della Commissione, del 28 giugno 1967

GU n. 136/2919 del 30 giugno 1967

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 1486/69* della Commissione, del 28 luglio 1969

GU n. 186/7 del 30 luglio 1969

— *Regolamento (CEE) n. 458/70* della Commissione, dell'11 marzo 1970

GU n. L 57/19 del 12 marzo 1970

— *Regolamento (CEE) n. 1382/70* della Commissione, del 14 luglio 1970

GU n. L 154/14 del 15 luglio 1970

— *Regolamento (CEE) n. 1478/71* della Commissione, del 12 luglio 1971

GU n. L 156/9 del 13 luglio 1971

Al punto A dell'allegato, la menzione:

« semi in provenienza dalla Danimarca »

ed il coefficiente di equivalenza corrispondente:

« 0,08 »

sono soppressi.

2. *Regolamento (CEE) n. 911/68* della Commissione, del 5 luglio 1968  
GU n. L 158/8 del 6 luglio 1968

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 1469/68* della Commissione, del 23 settembre 1968  
GU n. L 239/1 del 28 settembre 1968
- *Regolamento (CEE) n. 52/69* della Commissione, dell'11 gennaio 1969  
GU n. L 8/1 del 14 gennaio 1969
- *Regolamento (CEE) n. 474/69* della Commissione, del 13 marzo 1969  
GU n. L 63/21 del 14 marzo 1969
- *Regolamento (CEE) n. 971/69* della Commissione, del 28 maggio 1969  
GU n. L 127/10 del 29 maggio 1969
- *Regolamento (CEE) n. 1486/69* della Commissione, del 28 luglio 1969  
GU n. L 186/7 del 30 luglio 1969
- *Regolamento (CEE) n. 1851/69* della Commissione, del 18 settembre 1969  
GU n. L 236/31 del 19 settembre 1969
- *Regolamento (CEE) n. 2478/69* della Commissione, dell'11 dicembre 1969  
GU n. L 312/35 del 12 dicembre 1969
- *Regolamento (CEE) n. 329/70* della Commissione, del 23 febbraio 1970  
GU n. L 43/22 del 24 febbraio 1970
- *Regolamento (CEE) n. 1480/71* della Commissione, del 12 luglio 1971  
GU n. L 156/12 del 13 luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2193/71* della Commissione, del 13 ottobre 1971  
GU n. L 231/23 del 14 ottobre 1971

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera *b)*, *aa)*, sono aggiunte le versioni seguenti:

- « seeds or mixtures not imported from third countries or from Greece »
- « frø eller blandinger heraf ikke importeret fra tredjelande eller Grækenland »
- « frø eller blandinger av frø som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas ».

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera *b)* *bb)*, sono aggiunte le versioni seguenti:

- « seeds or mixtures denatured in accordance with Article 9 of Regulation (EEC) No 911/68 »
- « frø eller blandinger av frø denaturert i henhold stemmelse med artikkel 9 i forordning (EÖF) nr. 911/68 »
- « frø eller blandinger av frø denaturert i henhold til artikkel 9 i forordning (EÖF) n. 911/68 ».

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), cc), sono aggiunte le versioni seguenti:

- « seeds recognized as seeds for sowing »
- « frö anerkendt som udsæd »
- « frö godkjent som såvare ».

d) *Cereali*

1. *Regolamento n. 131/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967  
GU n. 120/2362 del 21 giugno 1967

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 538/68* del Consiglio, del 29 aprile 1968  
GU n. L 104/1 del 3 maggio 1968
- *Regolamento (CEE) n. 1205/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969  
GU n. L 155/6 del 28 giugno 1969

L'articolo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Quando i noli di trasporto per via d'acqua non risultino dall'applicazione di una tariffa, si tiene conto della media più bassa di tali noli, constatati nel corso di due mesi scelti fra i dodici mesi che precedono quello durante il quale i prezzi sono stati fissati. »

2. *Regolamento n. 158/67/CEE* della Commissione, del 23 giugno 1967  
GU n. 128/2536 del 27 giugno 1967

modificato da:

- *Regolamento n. 478/67/CEE* della Commissione, del 23 agosto 1967  
GU n. 205/2 del 24 agosto 1967
- *Regolamento (CEE) n. 213/68* della Commissione, del 22 febbraio 1968  
GU n. L 47/18 del 23 febbraio 1968
- *Regolamento (CEE) n. 405/69* della Commissione, del 3 marzo 1969  
GU n. L 53/10 del 4 marzo 1969
- *Regolamento (CEE) n. 2204/69* del Consiglio, del 5 novembre 1969  
GU n. L 279/19 del 6 novembre 1969
- *Regolamento (CEE) n. 1637/71* della Commissione, del 28 luglio 1971  
GU n. L 170/20 del 29 luglio 1971

Nell'allegato sono eliminate, nelle diverse colonne:

per quanto riguarda il frumento tenero, le menzioni relative alla « Gran Bretagna »;

per quanto riguarda la segale, le menzioni relative alla « Danimarca »;

per quanto riguarda l'orzo, le menzioni relative alla « Danimarca » ed alla « Gran Bretagna »;

per quanto riguarda l'avena, le menzioni relative alla « Danimarca » ed alla « Gran Bretagna ».

e) *Uova*

1. *Regolamento n. 129/63/CEE* del Consiglio, del 12 dicembre 1963  
GU n. 185/2938 del 19 dicembre 1963

modificato da:

- *Regolamento n. 122/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967  
GU n. 117/2293 del 19 giugno 1967

- *Regolamento n. 123/67/CEE* del Consiglio, del 13 giugno 1967  
GU n. 117/2301 del 19 giugno 1967

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunte le versioni seguenti:

« for hatching »

« rugeæg »

« rugeegg ».

2. *Regolamento (CEE) n. 95/69* della Commissione, del 17 gennaio 1969  
GU n. L 13/13 del 18 gennaio 1969

versione olandese modificata da:

- *Regolamento (CEE) n. 927/69* del 20 maggio 1969  
GU n. L 120/6 del 21 maggio 1969

All'articolo 2, paragrafo 2, sono aggiunti gli Stati membri ed i rispettivi numeri distintivi seguenti:

Danimarca	7
Irlanda	8
Norvegia	9
Regno Unito	10

f) *Carni suine*

- Regolamento (CEE) n. 2108/70* del Consiglio, del 20 ottobre 1970  
GU n. L 234/1 del 23 ottobre 1970

All'allegato I la colonna 3 « peso della carcassa » e la colonna 4 « spessore del lardo » sono modificate conformemente alla seguente tabella:

	Peso della carcassa chilogrammi	Spessore del lardo millimetri
nella sottoclasse EAA è aggiunto:	<i>da 50 fino a meno di 60</i>	<i>fino a 15 incluso</i>
	(resto invariato)	
nella sottoclasse I A è aggiunto:	<i>da 50 fino a meno di 60</i>	<i>fino a 18 incluso</i>
	(resto invariato)	
nella sottoclasse II A è aggiunto:	<i>da 50 fino a meno di 60</i>	<i>fino a 22 incluso</i>
	(resto invariato)	
nella sottoclasse III A è aggiunto:	<i>da 50 fino a meno di 60</i>	<i>fino a 27 incluso</i>
	(resto invariato)	

g) *Riso*

1. *Regolamento (CEE) n. 2085/68* della Commissione, del 20 dicembre 1968

GU n. L 307/11 del 21 dicembre 1968

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 316/70* della Commissione, del 20 febbraio 1970

GU n. L 41/14 del 21 febbraio 1970

All'articolo 4, secondo trattino, sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for the manufacture of starch, of "quellmehl" or for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 2085/68 »

« bestemt til fremstilling af stivelse, kvældemel eller til anvendelse i bryggerier i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EOF) nr. 2085/68 »

« bestemt til produksjon av stivelse, forklisset mel eller til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EOF) nr. 2085/68 ».

2. *Regolamento (CEE) n. 559/68* della Commissione, del 6 maggio 1968

GU n. L 106/6 del 7 maggio 1968

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 316/70* della Commissione, del 20 febbraio 1970

GU n. L 41/14 del 21 febbraio 1970

- *Regolamento (CEE) n. 1607/71* della Commissione, del 26 luglio 1971

GU n. L 168/16 del 27 luglio 1971

All'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, sono aggiunti i testi seguenti:

« intended for use in the brewing industry, in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 559/68 »

« bestemt til anvendelse i bryggerinæringen i stemmelse med bestemmelserne i forordning (EOF) nr. 559/68 »

« bestemt til anvendelse i bryggerinæringen i samsvar med bestemmelsene i forordning (EOF) nr. 559/68 ».

h) *Zucchero*

1. *Regolamento n. 1009/67/CEE* del Consiglio, del 18 dicembre 1967

GU n. 308/1 del 18 dicembre 1967

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 2100/68* del Consiglio, del 20 dicembre 1968

GU n. L 309/4 del 24 dicembre 1968

- *Regolamento (CEE) n. 1393/69* del Consiglio, del 17 luglio 1969  
GU n. L 179/1 del 21 luglio 1969
- *Regolamento (CEE) n. 2485/69* del Consiglio, del 9 dicembre 1969  
GU n. L 314/6 del 15 dicembre 1969
- *Regolamento (CEE) n. 853/70* del Consiglio, del 12 maggio 1970  
GU n. L 103/2 del 13 maggio 1970
- *Regolamento (CEE) n. 1253/70* del Consiglio, del 29 giugno 1970  
GU n. L 143/1 del 1° luglio 1970
- *Regolamento (CEE) n. 1060/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971  
GU n. L 115/16 del 27 maggio 1971

L'articolo 23, paragrafo 1, è completato dalla frase seguente:

« Tuttavia, i nuovi Stati membri possono utilizzare la produzione annua media di zucchero durante le campagne da 1965/1966 a 1969/1970 in luogo di quelle delle campagne da 1961/1962 a 1965/1966. »

L'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« La quantità di base ammonta per  
la Danimarca a  
290.000 tonnellate di zucchero bianco,  
la Germania a  
1.750.000 tonnellate di zucchero bianco,  
la Francia a  
2.400.000 tonnellate di zucchero bianco,  
l'Irlanda a  
150.000 tonnellate di zucchero bianco,  
l'Italia a  
1.230.000 tonnellate di zucchero bianco,  
i Paesi Bassi a  
550.000 tonnellate di zucchero bianco,  
l'UEBL a  
550.000 tonnellate di zucchero bianco,  
il Regno Unito a  
900.000 tonnellate di zucchero bianco. »

L'articolo 24, paragrafo 2, è completato dal seguente comma:

« Tuttavia, il coefficiente da applicare al Regno Unito per la determinazione della quota massima è fissata in 1,0 fino al termine della campagna saccarifera 1974/1975. »

L'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Tale quantità corrisponde al consumo umano, espresso in zucchero bianco, prevedibile nella Comunità durante la campagna saccarifera per la quale è fissata la quota garantita, diminuita della quantità, espressa in zucchero bianco, che può essere importata sotto il regime previsto nel protocollo n. 17 concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati nell'Accordo del Commonwealth sullo zucchero. »

È aggiunto un articolo 33-*bis* così redatto:

« *Articolo 33-bis*

1. I nuovi Stati membri procedono ad un rilevamento delle scorte di zucchero che si trovano in libera pratica nel loro territorio al momento della messa in applicazione del presente regolamento.

2. Per ogni nuovo Stato membro è fissata una quantità di zucchero che può essere considerata come scorta normale al momento di cui al paragrafo 1.

Tale quantità è fissata tenendo conto:

- a) di una normale scorta per lavorazione,
- b) del consumo prevedibile nello Stato membro interessato fino al nuovo raccolto di barbabietole,
- c) della situazione dell'approvvigionamento, in base alla produzione locale ed alle importazioni od esportazioni di tale Stato membro.

3. Quando le quantità constatate nel rilevamento di cui al paragrafo 1 superano le quantità di cui al paragrafo 2, primo comma, vengono adottate le misure necessarie, evitando oneri finanziari per la Comunità che possono risultare dallo smercio di una quantità equivalente alla quantità eccedentaria.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40. »

2. *Regolamento n. 1027/67/CEE* del Consiglio, del 21 dicembre 1967

GU n. 313/2 del 22 dicembre 1967

All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Per i nuovi Stati membri, questa disposizione è applicabile per la prima campagna saccarifera successiva alla data di adesione. »

All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Per i nuovi Stati membri questa disposizione è applicabile a partire dalla prima campagna saccarifera successiva alla data dell'adesione. »

3. *Regolamento (CEE) n. 206/68* del Consiglio, del 20 febbraio 1968

GU n. L 47/1 del 23 febbraio 1968

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il testo seguente:

« *Articolo 8-bis*

Per i nuovi Stati membri le parole:

— " campagna 1967/1968 " di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, sono sostituite da:

" campagna 1972/1973 ";

— " prima della campagna saccarifera 1968/1969 " di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 8, lettera d), sono sostituite da:

" prima della campagna 1973/1974 ". »



All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. Tuttavia, quando in un nuovo Stato membro le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di trasporto e ne fissa la percentuale e gli importi. »

4. *Regolamento (CEE) n. 2061/69* della Commissione, del 20 ottobre 1969  
GU n. L 263/19 del 21 ottobre 1969

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 267/70* della Commissione, del 12 febbraio 1970  
GU n. L 35/25 del 13 febbraio 1970

— *Regolamento (CEE) n. 1068/70* della Commissione, del 5 giugno 1970  
GU n. L 123/10 del 6 giugno 1970

— *Regolamento (CEE) n. 772/71* della Commissione, del 14 aprile 1971  
GU n. L 85/18 del 15 aprile 1971

All'articolo 16, comma 2, sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for denaturing by one of the processes set out in the Annex to Regulation (EEC) No 2061/69 and approved by the Member State of destination »

« bestemt til denaturering efter en af de fremgangsmåder, der er fastsat i bilaget til forordning (EOF) nr. 2061/69 og tilladt af den modtagende medlemsstat »

« bestemt til a denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning (EOF) nr. 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager ».

All'articolo 21, paragrafo 1, sono aggiunte le versioni seguenti:

« denatured sugar »

« denatureret sukker »

« denaturert sukker ».

5. *Regolamento (CEE) n. 1734/70* della Commissione, del 26 agosto 1970  
GU n. L 191/30 del 27 agosto 1970

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 2462/70* della Commissione, del 4 dicembre 1970

GU n. 264/16 del 5 dicembre 1970

— *Regolamento (CEE) n. 1739/71* della Commissione, del 6 agosto 1971  
GU n. L 178/15 del 7 agosto 1971

All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 5. Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta " estiva ", le ore limite stabilite nei precedenti paragrafi s'intendono, in tali Stati membri, avanzate di un'ora. »

6. *Regolamento (CEE) n. 258/71* della Commissione, del 4 febbraio 1971  
GU n. L 29/29 del 5 febbraio 1971

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 2164/71* della Commissione, dell'8 ottobre 1971  
GU n. L 228/11 del 9 ottobre 1971

All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 5. Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta "estiva", le ore limite stabilite nei precedenti paragrafi s'intendono, in tali Stati membri, avanzate di un'ora. »

i) *Prodotti lattiero-caseari*

1. *Regolamento (CEE) n. 823/68* del Consiglio, del 28 giugno 1968  
GU n. L 151/3 del 30 giugno 1968

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 2197/69* del Consiglio, del 28 ottobre 1969  
GU n. L 279/3 del 6 novembre 1969
- *Regolamento (CEE) n. 2307/70* del Consiglio, del 10 novembre 1970  
GU n. L 249/13 del 17 novembre 1970
- *Regolamento (CEE) n. 668/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971  
GU n. 77/1 del 1° aprile 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1578/71* del Consiglio, del 19 luglio 1971  
GU n. L 166/1 del 24 luglio 1971

Nell'allegato II, alla sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune sono eliminate le menzioni seguenti:

« Havarti, Esrom ».

2. *Regolamento (CEE) n. 987/68* del Consiglio, del 15 luglio 1968  
GU n. L 169/6 del 18 luglio 1968

L'articolo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

« a) latte:

Il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche o capre, al quale non siano state fatte aggiunte e al massimo sia stata tolta una parte della materia grassa; ».

3. *Regolamento (CEE) n. 1053/68* della Commissione, del 23 luglio 1968  
GU n. L 179/17 del 25 luglio 1968

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 196/69* della Commissione, del 31 gennaio 1969  
GU n. L 26/28 del 1° febbraio 1969
- *Regolamento (CEE) n. 2605/70* della Commissione, del 22 dicembre 1970  
GU n. L 278/17 del 23 dicembre 1970

— *Regolamento (CEE) n. 2369/71* della Commissione, del 4 novembre 1971

GU n. L 246/27 del 5 novembre 1971

Nel titolo del secondo modello di certificato, sono eliminate le seguenti menzioni:

« Havarti o Esrom »

4. *Regolamento (CEE) n. 1054/68* della Commissione, del 23 luglio 1968

GU n. L 179/25 del 25 luglio 1968

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 196/69* della Commissione, del 31 gennaio 1969

GU n. L 26/28 del 1° febbraio 1969

— *Regolamento (CEE) n. 2262/69* della Commissione, del 13 novembre 1969

GU n. L 286/25 del 14 novembre 1969

— *Regolamento (CEE) n. 2632/69* della Commissione, del 29 dicembre 1969

GU n. L 327/21 del 30 dicembre 1969

-- *Regolamento (CEE) n. 1183/70* della Commissione, del 24 giugno 1970

GU n. L 138/13 del 25 giugno 1970

— *Regolamento (CEE) n. 50/71* della Commissione, del 12 gennaio 1971

GU n. L 10/9 del 13 gennaio 1971

— *Regolamento (CEE) n. 375/71* della Commissione, del 22 febbraio 1971

GU n. L 44/9 del 23 febbraio 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1106/71* della Commissione, del 28 maggio 1971

GU n. L 177/13 del 29 maggio 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1660/71* della Commissione, del 28 luglio 1971

GU n. L 172/16 del 31 luglio 1971

Nel terzo considerando è eliminato il seguente comma:

« la Danimarca:

— la " Mejeribrugets Osteeksportudvalg " a Aarhus per l'Havarti della sottovoce 04.04 E I b) 2; ».

Nell'allegato, la rubrica

« Danimarca »

e le menzioni corrispondenti nelle diverse colonne sono eliminate.

5. *Regolamento (CEE) n. 1098/68* della Commissione, del 27 luglio 1968

GU n. L 184/10 del 29 luglio 1968

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 412/69* della Commissione, del 4 marzo 1969

GU n. L 54/9 del 5 marzo 1969

— *Regolamento (CEE) n. 849/69* della Commissione, del 7 maggio 1969

GU n. L 109/7 dell'8 maggio 1969

— *Regolamento (CEE) n. 1353/69* della Commissione, del 15 luglio 1969

GU n. L 174/10 del 16 luglio 1969

— *Regolamento (CEE) n. 951/71* della Commissione, del 7 maggio 1971

GU n. L 103/10 dell'8 maggio 1971

All'allegato,

— nella rubrica zona E, il testo da « Territorio del Regno Unito ... » fino a « ... salvo Gibilterra » è soppresso;

— la zona F diventa la zona E.

6. *Regolamento (CEE) n. 1106/68* della Commissione, del 27 luglio 1968

GU n. L 184/26 del 29 luglio 1968

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 2044/69* della Commissione, del 17 ottobre 1969

GU n. L 262/9 del 18 ottobre 1969

— *Regolamento (CEE) n. 332/70* della Commissione, del 23 febbraio 1970

GU n. L 44/1 del 25 febbraio 1970

— *Regolamento (CEE) n. 2026/71* della Commissione, del 21 settembre 1971

GU n. L 214/9 del 22 settembre 1971

All'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« intended for denaturing or processing in accordance with Regulation (EEC) No 1106/68 »

« bestemt til at underkastes kontrol med henblik på denaturering eller forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EOF) nr. 1106/68 »

« bestemt til å kontrolleres med sikte på denaturering eller bearbejdelse i samsvar med forordning (EOF) nr. 1106/68 »

7. *Regolamento (CEE) n. 1324/68* della Commissione, del 29 agosto 1968

GU n. L 215/25 del 30 agosto 1968

L'allegato I del regolamento è sostituito dal testo seguente:

Sottovoce di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 823/68	PRODOTTI
04.04 E Ib) 2	Tilsit
ex 04.04 E Ib) 3	Butterkäse Danbo Edam Elbo Esrom Fontal Fontina Fynbo Galantino Gouda Havarti Italico Jarlsberg Maribo Molbo Mimolette Norvegia Samsö St. Paulin Tybo  altri formaggi aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore a 30% ed un tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa superiore a 52% e inferiore o uguale a 67%

8. *Regolamento (CEE) n. 685/69* della Commissione, del 14 aprile 1969  
 GU n. L 90/12 del 15 aprile 1969

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 880/69* della Commissione, del 12 maggio 1969  
 GU n. L 114/11 del 13 maggio 1969
- *Regolamento (CEE) n. 1064/69* della Commissione, del 10 giugno 1969  
 GU n. L 139/13 dell'11 giugno 1969
- *Regolamento (CEE) n. 1273/69* della Commissione, del 2 luglio 1969  
 GU n. L 161/9 del 3 luglio 1969
- *Regolamento (CEE) n. 332/70* della Commissione, del 23 febbraio 1970  
 GU n. L 44/1 del 25 febbraio 1970
- *Regolamento (CEE) n. 603/70* della Commissione, del 31 marzo 1970  
 GU n. L 72/62 del 1° aprile 1970

- *Regolamento (CEE) n. 757/70* della Commissione, del 24 aprile 1970  
GU n. L 91/31 del 25 aprile 1970
- *Regolamento (CEE) n. 878/70* della Commissione, del 14 maggio 1970  
GU n. L 105/24 del 15 maggio 1970
- *Regolamento (CEE) n. 606/71* della Commissione, del 23 marzo 1971  
GU n. L 70/16 del 24 marzo 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1179/71* della Commissione, del 4 giugno 1971  
GU n. L 123/18 del 5 giugno 1971

Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il burro deve essere stato fabbricato in latterie che dispongano di impianti tecnici adeguati:

- a) con crema acida pastorizzata e
- b) in condizioni che consentano la fabbricazione di un burro di buona conservazione.

2. Tuttavia gli organismi d'intervento degli Stati membri nei quali la fabbricazione di burro con crema dolce pastorizzata raggiunge almeno il 65% della produzione totale di burro acquistano anche burro fabbricato con crema dolce. »

All'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), sono aggiunte le versioni seguenti:

- « Butter for intervention »
- « Interventionssm or »
- « Sm ør fra intervensjonslagre ».

All'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

- « for processing in accordance with Regulation (EEC) No 685/69 »
- « bestemt til forarbejdning i overensstemmelse med forordning (EOF) nr. 685/69. »
- « bestemt til bearbejdning i henhold til forordning (EOF) n. 685/69. »

9. *Regolamento (CEE) n. 2683/70* della Commissione, del 29 dicembre 1970

GU n. L 285/36 del 31 dicembre 1970

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 994/71* della Commissione, del 13 maggio 1971  
GU n. L 108/24 del 14 maggio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1638/71* della Commissione, del 28 luglio 1971  
GU n. L 170/23 del 29 luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2369/71* della Commissione, del 4 novembre 1971  
GU n. L 246/27 del 5 novembre 1971

All'allegato sono sopresse le menzioni seguenti:

« ex 04.03 »,

« Burro avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 99,5% » e

« zona E ».

10. *Regolamento (CEE) n. 757/71* della Commissione, del 7 aprile 1971

GU n. L 83/53 dell'8 aprile 1971

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 1189/71* della Commissione, del 7 giugno 1971

GU n. L 124/15 dell'8 giugno 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1549/71* della Commissione, del 20 luglio 1971

GU n. L 163/62 del 21 luglio 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1688/71* della Commissione, del 30 luglio 1971

GU n. L 174/1 del 3 agosto 1971

All'articolo 3, paragrafo 2, sono aggiunte le versioni seguenti:

« Exported from the Community subject to payment of the amount laid down in Regulation (EEC) No 757/71 »

« Urforsel fra Fellesskapet hvor beløpet nevnt i af det beløb, der er omhandlet i forordning (EOF) nr. 757/71 »

« Utforsel fra Fellesskapet hvor beløpet nevnt i forordning (EOF) nr 757/71 skal oppkreves ».

11. *Regolamento (CEE) n. 1411/71* del Consiglio, del 29 giugno 1971

GU n. L 148/4 del 3 luglio 1971

rettificato da:

— *Rettificativo del regolamento (CEE) n. 1411/71* del Consiglio, del 29 giugno 1971

GU n. L 188/24 del 20 agosto 1971

— *Rettificativo del regolamento (CEE) n. 1411/71* del Consiglio, del 29 giugno 1971

GU n. 233/12 del 16 ottobre 1971

All'articolo 6, è aggiunto il paragrafo seguente:

« 1-bis. Gli Stati membri possono prevedere una categoria di latte intero supplementare con un tenore di grassi da essi fissato in un tasso minimo del 3,8 % ».

j) *Carni bovine*

1. *Regolamento (CEE) n. 805/68* del Consiglio, del 27 giugno 1968

GU n. L 148/24 del 28 giugno 1968

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 1253/70* del Consiglio, del 29 giugno 1970  
GU n. L 143/1 del 1° luglio 1970
- *Regolamento (CEE) n. 1261/71* del Consiglio, del 15 giugno 1971  
GU n. L 132/1 del 18 giugno 1971

L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 10*

1. Per i vitelli ed i bovini adulti è fissato un prezzo all'importazione calcolato per ciascuno di questi prodotti sulla base del prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative per qualità e quantità e dello sviluppo del mercato di questi prodotti.

Tale prezzo all'importazione è stabilito sulla base dei dati di prezzo disponibili per i vitelli, i bovini adulti o uno dei prodotti che figurano nell'allegato, sezione a), voci 02.01 A II a) 1 aa) o 02.01 A II a) 1 bb), convertendo per questi ultimi prodotti i dati sui prezzi d'offerta per i vitelli o i bovini adulti.

2. Qualora le esportazioni di animali vivi o delle loro carni fresche o refrigerate da uno o più paesi terzi s'effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi d'offerta praticati dagli altri paesi terzi, uno speciale prezzo all'importazione per i vitelli ed i bovini adulti è fissato per le importazioni da tali paesi terzi.

3. Qualora uno o più prezzi all'importazione per i vitelli ed i bovini adulti, maggiorati dell'incidenza del dazio doganale, siano inferiori al prezzo di orientamento, la differenza tra il prezzo di orientamento e il prezzo all'importazione in questione maggiorato della suddetta incidenza è compensata da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunità.

Tuttavia, tale prelievo è fissato:

a) al 75% della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 102% di tale prezzo;

b) al 50% della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al 102% del prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 104% di tale prezzo;

c) al 25% della differenza di cui sopra, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al 104% del prezzo di orientamento e inferiore o uguale al 106% di tale prezzo;

d) a zero, qualora si costati che il prezzo del prodotto in oggetto sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore del 106% del prezzo di orientamento



4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, non si tiene conto di una variazione del prezzo all'importazione o del prezzo costatato sui mercati rappresentativi della Comunità che non superi un importo da determinare.

5. Il prezzo costatato sui mercati rappresentativi della Comunità è il prezzo stabilito in base ai prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie qualità, a seconda dei casi, di vitelli, di bovini adulti o relative carni, tenendo conto, da un lato, dell'importanza di ciascuna di tali qualità e, dall'altro, dell'importanza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

7. I prelievi risultanti dall'applicazione del paragrafo 2 sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 27.

I prelievi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 sono fissati dalla Commissione. »

2. *Regolamento (CEE) n. 1027/68* della Commissione, del 22 luglio 1968  
GU n. L 174/14 del 23 luglio 1968

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 705/71* della Commissione, del 31 marzo 1971  
GU n. L 77/79 del 1° aprile 1971

L'articolo 8, relativo agli scambi con la Danimarca, è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1026/68 della Commissione, del 22 luglio 1968, relativo al calcolo del prezzo speciale all'importazione per i vitelli ed i bovini adulti, i prelievi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati una volta alla settimana e sono validi a partire dal lunedì successivo alla loro fissazione. »

3. *Regolamento (CEE) n. 1097/68* della Commissione, del 27 luglio 1968  
GU n. L 184/5 del 29 luglio 1968

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 1261/68* della Commissione, del 20 agosto 1968  
GU n. L 208/7 del 21 agosto 1968

— *Regolamento (CEE) n. 1556/68* della Commissione, del 4 ottobre 1968  
GU n. L 244/15 del 5 ottobre 1968

— *Regolamento (CEE) n. 1585/68* della Commissione, del 10 ottobre 1968  
GU n. L 248/16 dell'11 ottobre 1968

— *Regolamento (CEE) n. 1809/69* della Commissione, del 12 settembre 1969

GU n. L 232/6 del 13 settembre 1969

— *Regolamento (CEE) n. 1795/71* della Commissione, del 17 agosto 1971  
GU n. L 187/5 del 19 agosto 1971

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

All'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunte le versioni seguenti:

« this copy of the contract entitles to the special import arrangements provided for in Article 14 (3), subparagraph (b)(aa) of Regulation (EEC) No 805/68 »

« Dette kontrakteksemplar berettiger til at nyde godt af den særlige importordning, der er omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra b, underlitra aa, i forordning (EOF) nr. 805/68 »

« Dette kontrakteksemplar berettiger til å nyte godt av den særlige importordning som er omhandlet i artikkel 14 nr. 3 b) aa, i forordning (EOF) nr. 805/68 ».

k) *Tabacco*

— *Regolamento (CEE) n. 1726/70* della Commissione, del 25 agosto 1970  
GU n. L 191/1 del 27 agosto 1970

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 2596/70* della Commissione, del 21 dicembre 1970

GU n. L 277/7 del 22 dicembre 1970

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunte le versioni seguenti:

« leaf tobacco harvested in the Community »

« tobaksblade hostet i Fællesskabet »

« bladtabakk innohostet innen Fellesskapet ».

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono aggiunte le versioni seguenti:

« leaf tobacco imported from third countries »

« tobaksblade importeret fra tredjelande »

« bladtabakk importert fra tredjeland ».

All'articolo 5, terzo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« tobacco imported from third countries »

« tobak importeret fra tredjelande »

« tobakk importert fra tredjeland ».

l) *Pesca*

1. *Regolamento (CEE) n. 2142/70* del Consiglio, del 20 ottobre 1970

GU n. L 236/5 del 27 ottobre 1970

L'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« 3. Gli Stati membri originari possono mantenere gli aiuti accordati alle organizzazioni di produttori costituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i nuovi Stati membri possono mantenere quelli accordati alle organizzazioni di produttori costituite prima della data dell'adesione, onde facilitarne l'adattamento ed il funzionamento nel quadro delle misure previste all'articolo 5, paragrafo 1, purché tali aiuti non superino per importo e durata quelli che possono essere accordati a norma delle disposizioni del paragrafo 1. »

Dopo l'articolo 7 è aggiunto un nuovo articolo:

« *Articolo 7-bis.*

Il riconoscimento di un'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca può essere accordato in esclusiva per una determinata circoscrizione economica, se l'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa della produzione e del mercato in detta circoscrizione.

I produttori non aderenti all'organizzazione di produttori così riconosciuta e che sbarcano la loro produzione nella circoscrizione in questione possono essere obbligati dagli Stati membri al rispetto:

a) delle norme comuni in materia di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino;

b) delle regole adottate dall'organizzazione interessata relativamente al prezzo di ritiro, se questo si situa ad un livello uguale o superiore a quello del prezzo fissato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, pur non superando il prezzo d'orientamento e se è conforme alle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma. »

L'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dai commi seguenti:

« Per assicurare ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, al prezzo di cui al comma precedente possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi; questi coefficienti sono fissati in maniera tale che le differenze tra i prezzi così corretti corrispondano agli scarti di prezzo prevedibili in caso di produzione normale, sulla base di condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo di orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro ed alla determinazione delle zone di sbarco di cui al comma precedente.

Il Consiglio procede, sulla base di un rapporto della Commissione, ad un esame delle eventuali conseguenze dell'applicazione dei coefficienti correttivi sul calcolo dell'importo della compensazione finanziaria, effettuato tenendo conto della situazione dei pescatori delle regioni molto distanti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui al comma precedente, adotta le decisioni necessarie. »

Dopo l'articolo 25 è aggiunto l'articolo seguente:

« *Articolo 25-bis.*

Per i prodotti surgelati il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce per quanto necessario disposizioni appropriate per evitare l'instabilità dei prezzi e l'ineguaglianza delle condizioni di concorrenza tra il pesce surgelato a bordo ed il pesce surgelato a terra. Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, adotta le misure appropriate per porre rimedio alle difficoltà che potrebbero sorgere per l'equilibrio dell'approvvigionamento. »

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. *Regolamento (CEE) n. 166/71* del Consiglio, del 26 gennaio 1971

GU n. L 23/3 del 29 gennaio 1971

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sono aggiunte le versioni seguenti:

« shrimps »

« grå rejer »

« strandreker ».

m) *Luppolo*

*Regolamento (CEE) n. 1696/71* del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n. L 175/1 del 4 agosto 1971

All'articolo 17, paragrafo 5, l'importo di:

« 1,6 milioni di unità di conto »

è sostituito da quello di:

« 2,4 milioni di unità di conto ».

C. ATTI DI CARATTERE GENERALE.

1. *Regolamento (CEE) n. 1373/70* della Commissione, del 10 luglio 1970

GU n. L 158/1 del 20 luglio 1970

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 2638/70* della Commissione, del 23 dicembre 1970

GU n. L 283/34 del 29 dicembre 1970

L'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« 3. Le ore limite fissate nel presente articolo sono:

— ritardate di un'ora in Italia durante il periodo d'applicazione in questo Stato membro dell'ora detta " legale ";

— anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo di non applicazione in questi Stati membri dell'ora detta " estiva ". »

All'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

« Il numero è preceduto dalle seguenti lettere secondo il paese di rilascio del documento: B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Germania, F per la Francia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, N per la Norvegia e UK per il Regno Unito. »

2. *Regolamento (CEE) n. 2637/70* della Commissione, del 23 dicembre 1970

GU n. L 283/15 del 29 dicembre 1970

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 434/71* della Commissione, del 26 febbraio 1971  
GU n. L 48/71 del 27 febbraio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 435/71* della Commissione, del 26 febbraio 1971  
GU n. L 48/72 del 27 febbraio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 589/71* della Commissione, del 19 marzo 1971  
GU n. L 67/15 del 20 marzo 1971
- *Regolamento (CEE) n. 952/71* della Commissione, del 7 maggio 1971  
GU n. L 103/11 dell'8 maggio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1391/71* della Commissione, del 30 giugno 1971  
GU n. L 145/44 del 1° luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1605/71* della Commissione, del 26 luglio 1971  
GU n. L 168/13 del 27 luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1607/71* della Commissione, del 26 luglio 1971  
GU n. L 168/16 del 27 luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1614/71* della Commissione, del 26 luglio 1971  
GU n. L 168/34 del 27 luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2128/71* della Commissione, del 4 ottobre 1971  
GU n. L 224/16 del 5 ottobre 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2195/71* della Commissione, del 13 ottobre 1971  
GU n. L 231/26 del 14 ottobre 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2256/71* della Commissione, del 21 ottobre 1971  
GU n. L 237/25 del 22 ottobre 1971

All'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

- « without cash refund »
- « uden kontant restitution »
- « uten restitusjon i kontanter ».

All'articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

- « exempt from levies »
- « fritagelse for importavgift »
- « fritakelse for importavgift ».

All'articolo 10, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

- « the quantity relates to the standard quality »
- « mængden refererer til standardkvaliteten »
- « mengden refererer seg til standardkvaliteten ».

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

All'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), sono soppresse le menzioni seguenti:

« la Danimarca » e « la Gran Bretagna ».

All'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« valid for ..... (quantity given in figures and in letters) »

« gyldig for ..... (mængde i tal og bogstaver) »

« gyldig for ..... (mengde i tall og bokstaver) ».

All'articolo 18, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« the abbreviations AAMS/OCT »

« forkortelserne A.A.S.M./O.L.T. »

« forkortelsene A.A.S.M./O.L.T. ».

All'articolo 18, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« levy applied for in accordance with Article 3(2) of Regulation (EEC) No 540/70 »

« importafgift begæres i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i forordning (EOF) nr. 540/70 »

« importavgift begjært i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i forordning (EOF) nr. 540/70 ».

All'articolo 19, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« food aid »

« fødevarehjælp »

« matvarehjælp ».

All'articolo 30, paragrafo 2, sono aggiunte le versioni seguenti:

« Tender regulation, No ..... (OJ No ....., .....) final date for the submission of tenders expiring on ..... »

« licitationsforordning nr. .... (EFT nr. .... af .....) tilbudsfristen udløber ..... »

« forordning om anbudsudskrivning nr. .... (O. K. nr. .... av .....) fristen for a presentere tilbudene utløper den ..... ».

All'articolo 31, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« for export in pursuance of Article 25 of Regulation No 1009/67/EEC »

« til eksport i medfør af artikel 25 i forordning nr. 1009/67/EOF »

« til eksport i henhold til artikkel 25 i forordning nr. 1009/67/EOF ».

All'articolo 31, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« for export without refund »

« til eksport uden restitution »

« til eksport uten restitusjon ».

All'articolo 35, paragrafo 2, lettera b), la rubrica:

« ex 04.04 E I b) 1 Cheddar e Chester per l'esportazione verso la zona E »

è soppressa.

L'articolo 35, paragrafo 4, è soppresso.

All'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« target quantity »

« anslået mængde »

« anslått mengde ».

All'articolo 36, paragrafo 3, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« additional licence »

« ekstra licens »

« utfyllende lisens ».

All'articolo 41, paragrafo 1, sono aggiunte le versioni seguenti:

« meat intended for processing — system bb) ..... »

« kød bestemt til forarbejdning - ordning bb ..... »

« kjøtt bestemt til foredling - bb reglene ..... ».

All'articolo 41, paragrafo 2, sono aggiunte le versioni seguenti:

« suspension of the levy at .....% in respect of ..... (quantity in figures and in letters) kg »

« nedsættelse af importafgiften .....% for ..... (kvantum i tal og bogstaver) kg »

« suspensjon av importavgiften til et beløp på .....% for ..... (mengde i tall og bokstaver) kg ».

All'articolo 47, paragrafo 1, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« density tolerance of 0.03 »

« tolerance for vægtfylde på 0,03 »

« tillatt avvik i romvekt på 0,03 ».

All'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le versioni seguenti:

« tolerance of 0.4 degree »

« tolerance 0,4 grader »

« tillatt avvik på 0,4 grader ».

D. LEGISLAZIONE RELATIVA ALLE SEMENTI  
E AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

1. *Direttiva n. 66/401/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966  
GU n. 125/2298 dell'11 luglio 1966

modificata da:

- *Direttiva n. 69/63/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969  
GU n. L 48/8 del 26 febbraio 1969
- *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971  
GU n. 87/24 del 17 aprile 1971

All'articolo 14 è aggiunto un nuovo paragrafo così redatto:

« 1-bis. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di piante da foraggio, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture di piante da foraggio della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'*Avena fatua*. »

2. *Direttiva n. 66/402/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966  
GU n. 125/2309 dell'11 luglio 1966

modificata da:

- *Direttiva n. 69/60/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969  
GU n. L 48/1 del 26 febbraio 1969
- *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971  
GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

All'articolo 14 è aggiunto un nuovo paragrafo così redatto:

« 1-bis. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di cereali, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture cereali della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'*Avena fatua*. »

3. *Direttiva n. 70/457/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970  
GU n. L 225/1 del 12 ottobre 1970

All'articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1970 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° gennaio 1973. »



All'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1972 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° luglio 1973. »

All'articolo 16, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1972 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° luglio 1973. »

All'articolo 17 è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1972 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° luglio 1973. »

4. *Direttiva n. 70/458/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n. L 225/7 del 12 ottobre 1970

modificata da:

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

All'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, le date del 1° luglio 1970 e del 30 giugno 1975 di cui sopra sono rispettivamente sostituite dalle date del 1° gennaio 1973 e del 31 dicembre 1977. »

All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1970 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° gennaio 1973. »

All'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1970 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° gennaio 1973. »

All'articolo 16, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1972 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° luglio 1973. »

All'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la data del 1° luglio 1970 di cui sopra è sostituita dalla data del 1° gennaio 1973. »

All'allegato II, punto 3, lettera a):

a) sono introdotte, dopo la riga relativa all'*Asparagus Officinalis*: la specie seguente « *Beta Vulgaris* (specie Cheltenham beet) » e nelle colonne concernenti rispettivamente la purezza minima specifica, il tenore massimo in semi di altre specie di piante e la facoltà germinativa minima, le percentuali seguenti:

« 97 — 0,5 — 50 (glomeruli) »;

b) la menzione « *Beta vulgaris* (tutte le specie) » è sostituita con:

« *Beta vulgaris* (altre specie) ».

## E. STATISTICHE AGRICOLE

1. *Direttiva n. 68/161/CEE* del Consiglio, del 27 marzo 1968

GU n. L 76/13 del 28 marzo 1968

rettificata con:

*Rettifica alla direttiva n. 68/161/CEE* del Consiglio, del 27 marzo 1968

GU n. L 132/15 del 14 giugno 1968

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è aggiunta la frase seguente:

« I nuovi Stati membri procedono a tale studio nel corso del 1973 »

2. *Direttiva n. 69/400/CEE* del Consiglio, del 28 ottobre 1969

GU n. L 288/1 del 17 novembre 1969

All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso dei nuovi Stati membri, la trasmissione dei dati di cui essi dispongono è effettuata al più presto possibile dopo l'adesione. »

## F. LEGISLAZIONE VETERINARIA

1. *Direttiva n. 64/432/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964

GU n. 121/1977 del 29 luglio 1964

modificata da:

— *Direttiva n. 66/600/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966

GU n. 192/3294 del 27 ottobre 1966

— *Direttiva n. 70/360/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970

GU n. L 157/40 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n. 71/285/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1971

GU n. L 179/1 del 9 agosto 1971

La data che figura nell'articolo 7, paragrafo 1, punto C, secondo comma, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1977.

Nell'allegato F:

a) — il riferimento (3) viene aggiunto al punto IV, quinta riga del certificato modello I, dopo la parola « nave »;

— il riferimento (4) viene aggiunto al punto IV, quinta riga del certificato modello II, dopo la parola « nave »;

— il riferimento (3) viene aggiunto al punto IV, quinta riga del certificato modello III, dopo la parola « nave »;

— il riferimento (4) viene aggiunto al punto IV, quinta riga del certificato modello IV, dopo la parola « nave ».

- b) — la nota fondo-pagina (3) del certificato modello I
- la nota fondo-pagina (4) del certificato modello II
- la nota fondo-pagina (3) del certificato modello III
- la nota fondo-pagina (4) del certificato modello IV

sono sostituite dalla frase:

« Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero di volo e per le navi il nome. »

- 2. *Direttiva n. 64/433/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964  
GU n. 121/2012 del 29 luglio 1964

modificata da:

- *Direttiva n. 66/601/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966  
GU n. 192/3302 del 27 ottobre 1966
- *Direttiva n. 69/349/CEE* del Consiglio, del 6 ottobre 1969  
GU n. L 256/5 dell'11 ottobre 1969
- *Direttiva n. 70/486/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970  
GU n. L 239/42 del 30 ottobre 1970

All'allegato I, capitolo IX, il terzo trattino del primo comma del punto 40 ed il terzo trattino del terzo comma del punto 43 sono sostituiti dalle parole:

« — nella parte inferiore, uno dei segni CEE — EEG — EWG — EOF — EEC ».

All'allegato II, la nota in calce (3) del modello del certificato di salubrità è sostituita dalla seguente frase:

« Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. »

- 3. *Direttiva n. 71/118/CEE* del Consiglio, del 15 febbraio 1971  
GU n. L 55/23 dell'8 marzo 1971

Nell'allegato I, capitolo II, punto 2, lettera b), il primo comma è completato con la frase seguente:

« Tuttavia, negli Stati membri che prescrivono che i piccioni siano macellati conformemente alle disposizioni della presente direttiva, le carni fresche ricavate da detti piccioni possono essere depositate nello stesso locale delle carni fresche ricavate dagli animali domestici appartenenti alle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1. »

Nell'allegato I, capitolo IV, il testo del punto 16 è completato con la frase seguente:

« Tuttavia lo stordimento può non essere praticato quando è vietato da un rito religioso. »

Nell'allegato I, capitolo VII, punto 31, il terzo trattino del secondo comma della lettera a) e il terzo trattino del secondo comma della lettera c) sono sostituiti dalla frase:

« — nella parte inferiore, una delle sigle CEE — EEG — EWG — EOF — EEC. »

Nell'allegato II il testo del punto 1 lettera a) è completato con la frase seguente:

« Quando in uno Stato membro non è rilasciato tale attestato, potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento o da una dichiarazione solenne fatta dalla persona interessata davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un ente professionale qualificato del medesimo Stato membro. »

Nell'allegato IV, la nota in calce (3) del modello di certificato sanitario è sostituita dalla frase:

« Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. »

### III. DIRITTO DI STABILIMENTO, LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE NEL SETTORE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

#### A. AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, ORTOFRUTTICOLTURA, PESCA

1. *Direttiva n. 65/1/CEE* del Consiglio, del 14 dicembre 1964  
GU n. 1/65 dell'8 gennaio 1965

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto:

« d) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari) ».

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2. *Direttiva n. 67/530/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967  
GU n. 190/1 del 10 agosto 1967

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

in Norvegia:

— il requisito della nazionalità norvegese per l'allevamento delle renne (legge 12 maggio 1933). »

3. *Direttiva n. 67/531/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967

GU n. 190/3 del 10 agosto 1967

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari). »

4. *Direttiva n. 67/532/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967

GU n. 190/5 del 10 agosto 1967

Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), è aggiunto alla fine:

« nel Regno Unito:

” Cooperative association ” (Finance Act 1965, section 70 (9);

in Irlanda:

” Cooperative Society ” (Industrial and Provident Societies Acts, 1893-1966);

in Danimarca:

” Andelsselskab ”;

in Norvegia:

” Kooperativer ”. »

5. *Direttiva n. 67/654/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967

GU n. 263/6 del 30 ottobre 1967

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« *d*) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

e) in Norvegia:

— il requisito della nazionalità norvegese per gli acquisti di terreni forestali (legge 18 settembre 1909). »

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

6. *Direttiva n. 68/192/CEE* del Consiglio, del 5 aprile 1968

GU n. L 93/13 del 17 aprile 1968

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« in Danimarca:

— il requisito della nazionalità danese per la concessione o la continuazione di prestiti assistiti da determinate condizioni favorevoli e garanzie, previsti a beneficio dei piccoli coltivatori (articolo 5, sezione 1, della legge 10 aprile 1967, n. 117 sui piccoli coltivatori). »

7. *Direttiva n. 71/18/CEE* del Consiglio, del 16 dicembre 1970

GU n. L 8/24 dell'11 gennaio 1971

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« c) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari). »

L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

#### B. INDUSTRIE ESTRATTIVE, ELETTRICITÀ, GAS E ACQUA

1. *Direttiva n. 64/428/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964

GU n. 117/1871 del 23 luglio 1964

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto:

« e) nel Regno Unito:

— la limitazione del rilascio di concessioni per la prospezione e la produzione di petrolio e gas naturale a persone che siano cittadini del Regno Unito o delle colonie e risiedano nel Regno Unito, o a società stabilite nel Regno Unito (regolamento n. 4 dei regolamenti 1966 sul petrolio [produzione]);

f) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia:

— il divieto di esercitare attività di prospezione e di presentare dichiarazioni e domande di utenze stabilito per i cittadini stranieri o le società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) la cui sede non si trova in Norvegia ed i cui organi direttivi non sono composti esclusivamente di norvegesi (legge 14 luglio 1842, articolo 66);

— l'esenzione, per i cittadini norvegesi, dall'obbligo di ottenere una concessione nell'ipotesi di utenze di giacimenti a cielo aperto o di miniere ad essi trasmesse per lascito ereditario, cessioni tra familiari, ecc. (legge 14 dicembre 1917, n. 16, articolo 11, paragrafo 1);

— disposizioni corrispondenti per le utenze di giacimenti di pietra da calce (legge 3 luglio 1914, n. 5, articolo 2, a);

— disposizioni corrispondenti per le utenze di giacimenti di quarzo (legge 17 giugno 1949, n. 3, articolo 2, a);

— la condizione per cui in linea di principio le società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) possono ottenere la concessione di uso esclusivo e coltivazione di giacimenti a cielo aperto o di miniere soltanto se abbiano la sede sociale in Norvegia ed un consiglio di amministrazione composto in maggioranza, presidente compreso, di cittadini norvegesi (legge 14 dicembre 1917, n. 16, articolo 13, 1);

— disposizioni corrispondenti per le utenze di giacimenti di pietra da calce (legge 3 luglio 1914, n. 5, articolo 4);

— disposizioni corrispondenti per le utenze di giacimenti di quarzo (legge 17 giugno 1949, n. 3, articolo 4).

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2. *Direttiva n. 66/162/CEE* del Consiglio, del 28 febbraio 1966

GU n. 42/584 dell'8 marzo 1966

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto:

« e) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari).

f) in Norvegia:

— la condizione che riserva le concessioni dal diritto esclusivo di utenza su cadute d'acqua a società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) che abbiano la sede sociale in Norvegia ed un consiglio di amministrazione composto in maggioranza, presidente compreso, di cittadini norvegesi (legge 14 dicembre 1917, n. 16, articolo 2);

— la condizione che riserva in via esclusiva la concessione di un diritto d'uso sulle cadute d'acqua di proprietà dello Stato o dei comuni norvegesi alle società summenzionate ed ai cittadini norvegesi (articolo 5 della medesima legge);

— l'esenzione, per i cittadini norvegesi, dall'obbligo della concessione nell'ipotesi di utenze di cadute d'acqua ad essi trasmesse per lascito ereditario, cessioni tra familiari, ecc. (articolo 1, paragrafo 2, della medesima legge);

— le condizioni di favore stabilite per i cittadini norvegesi relativamente ad alcuni tipi di utenza delle cadute d'acqua (articolo 3 della medesima legge). »

L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

3. *Direttiva n. 69/82/CEE* del Consiglio, del 13 marzo 1969

GU n. L 68/4 del 19 marzo 1969

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« d) nel Regno Unito:

— la limitazione del rilascio di concessioni per la prospezione di petrolio e gas naturale a persone che siano cittadini del Regno Unito o delle colonie e risiedano nel Regno Unito, o a società stabilite nel Regno Unito (regolamento n. 4 dei regolamenti 1966 sul petrolio: produzione);



e) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari):

f) in Norvegia:

— il divieto dell'acquisto di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili, stabilito per le persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato norvegese, i comuni norvegesi, i cittadini norvegesi, ovvero società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) aventi sede in Norvegia, un consiglio d'amministrazione composto esclusivamente di norvegesi e — per quanto riguarda le società — un capitale sociale che per almeno otto decimi sia di provenienza norvegese (legge 14 dicembre 1917, n. 16, capitolo III);

— le limitazioni relative all'acquisto, da parte di stranieri, delle azioni di società titolari di diritti di proprietà o di diritti d'uso su beni immobili (articoli 37 e 37 a, secondo comma, della medesima legge). »

L'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

### C. INDUSTRIE MANIFATTURIERE

1. *Direttiva n. 68/365/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968.

GU n. L 260/9 del 22 ottobre 1968.

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« d) in Danimarca:

— il requisito della nazionalità danese per i membri del consiglio di amministrazione delle società autorizzate a produrre alcole e lievito (articolo 3, sezione 1, della legge 15 marzo 1934, n. 74, sull'alcole e il lievito);

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

e) in Norvegia:

— il divieto dell'acquisto di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili, stabilito per le persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato norvegese, i comuni norvegesi, i cittadini norvegesi, ovvero società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) aventi sede in Norvegia, un consiglio d'amministrazione composto esclusivamente di norvegesi e — per quanto riguarda le società — un capitale sociale che per almeno otto decimi sia di provenienza norvegese (legge 14 dicembre 1917, n. 16, capitolo III);

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— le limitazioni relative all'acquisto, da parte di stranieri, delle azioni di società titolari di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili (articoli 37 e 37 a, secondo comma, della medesima legge);

— la riserva esclusiva di concessioni per l'uso di energia elettrica in quantitativi eccedenti un determinato limite alle società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) che abbiano la sede sociale in Norvegia e un consiglio d'amministrazione composto in maggioranza, presidente compreso, di cittadini norvegesi (articolo 23, primo comma, della medesima legge);

— la possibilità per lo Stato di riservarsi nelle suddette concessioni, un diritto di riscatto quando il concessionario sia uno straniero o una società estera (articolo 23, settimo comma, della medesima legge);

— la necessità di un preventivo periodo di soggiorno in Norvegia in ordine al rilascio della licenza di artigiano (legge del 19 giugno 1970 sull'artigianato, articolo 7). »

L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2. *Direttiva n. 64/429/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964.

GU n. 117/1880 del 23 luglio 1964.

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto:

« f) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia:

— il divieto dell'acquisto di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili, stabilito per le persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato norvegese, i comuni norvegesi, ovvero società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) aventi sede in Norvegia, un consiglio di amministrazione composto esclusivamente di norvegesi e — per quanto riguarda le società — un capitale sociale che per almeno otto decimi sia di provenienza norvegese (legge 14 dicembre 1917, n. 16, capitolo III);

— le limitazioni all'acquisto, da parte di stranieri, di azioni delle società titolari di diritti di proprietà o diritti d'uso su beni immobili (articoli 37 e 37 a, secondo comma, della medesima legge);

— la riserva di concessioni per l'uso di energia elettrica in quantitativi eccedenti un determinato limite alle società, associazioni (korporasjoner) e fondazioni (stiftelser) che abbiano la sede sociale in Norvegia e un consiglio di amministrazione composto in maggioranza, presidente compreso, di cittadini norvegesi (articolo 23, primo comma, della medesima legge);

— la possibilità per lo Stato di riservarsi nelle suddette concessioni, un diritto di riscatto quando il concessionario sia uno straniero o una società estera (articolo 23, settimo comma, della medesima legge);

— la necessità di un preventivo periodo di soggiorno in Norvegia in ordine al rilascio della licenza di artigiano (legge 19 giugno 1970 sull'artigianato, articolo 7);

— la necessità di un preventivo periodo di soggiorno in Norvegia in ordine al rilascio dell'autorizzazione ad esercitare attività imprenditoriale (legge 24 ottobre 1952 sull'esercizio di attività imprenditoriali). »

L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

#### D. ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI

1. *Direttiva n. 64/223/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964

GU n. 56/863 del 4 aprile 1964

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« e) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

f) in Norvegia:

— il requisito di un soggiorno di due anni ai fini della qualifica di residente nel Regno (legge 8 marzo 1935, articolo 1);

— l'obbligo, per chiunque non sia residente nel Regno, di possedere un passaporto di commerciante (legge 8 marzo 1935, articolo 47) ».

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il docu-

mento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2. *Direttiva n. 64/224/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964.

GU n. 56/869 del 4 aprile 1964.

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto:

« nel Regno Unito:

*Per i non salariati*

Agent

Commission agent

Broker

Factor

Representative

Wholesale auctioneer

*Per i salariati*

Commercial traveller

Commission salesman

Representative

in Irlanda:

Agent

Broker

Commercial (or Commission)

Agent

Commercial traveller

Sales representative

in Danimarca:

Handelsagent

Varemægler

Kommissionær

Handelsrejsende

Repræsentant

in Norvegia:

Handelsagent

Kommisjonær

Handelsreisende

Byselger

Handelsreisende

Byselger ».

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto:

« nel Regno Unito:

— la vendita di beni per ordine dell'autorità giudiziaria, eseguita:

(a) in Inghilterra e nel Galles, da sceriffi, vice-sceriffi o "sheriff's officers";

(b) in Scozia, da "messengers-at-arms", "sheriff's officers" o qualsiasi altra persona autorizzata a tal fine dallo sceriffo;

in Irlanda:

— la vendita di beni per ordine dell'autorità giudiziaria, eseguita da sceriffi, vice-sceriffi o ufficiali giudiziari (court messengers);

in Danimarca:

— la vendita all'asta di merci a cura di pubblici astatori ».

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto:

« f) in Danimarca:

— il requisito della nazionalità danese per ottenere l'autorizzazione di organizzare vendite all'asta di pesci e crostacei (articolo 3, sezione 1, della legge n. 72 del 13 marzo 1969, sulle vendite di prodotti ittici organizzate dai pubblici poteri);

— il requisito della nazionalità danese per la professione di mediatore e di assistente mediatore autorizzato (articolo 1, sezione 2, e articolo 7, sezione 4, della legge 15 marzo 1967, n. 69, sui mediatori marittimi e gli agenti venditori);

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione del ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia:

— il requisito di un soggiorno di due anni ai fini della qualifica di residente nel Regno (legge 8 marzo 1935, articolo 1);

— l'obbligo, per chiunque non sia residente nel Regno, di possedere un passaporto di commerciante (legge 8 marzo 1935, articolo 47);

— il requisito della nazionalità norvegese per l'esercizio della professione di pubblico astatore (leggi 1° febbraio 1936). »

L'articolo 8, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

3. *Direttiva n. 68/363/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968.

GU n. L 260/1 del 22 ottobre 1968.

Alla fine dell'articolo 4, è aggiunto:

« nel Regno Unito:

— la vendita di beni per ordine dell'autorità giudiziaria, eseguita:  
(a) in Inghilterra e nel Galles, da sceriffi, vice-sceriffi o "sheriff's officers";  
(b) in Scozia, dai "messengers-at-arms", "sheriff's officers" o qualsiasi altra persona autorizzata a tal fine dallo sceriffo:

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in Irlanda:

— la vendita di beni per ordine dell'autorità giudiziaria, eseguita da sceriffi, vice-sceriffi o ufficiali giudiziari (court messengers);

in Danimarca:

— la vendita all'asta di merci a cura di pubblici astatori. »

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto:

« f) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 per l'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia:

— il requisito di un soggiorno di due anni ai fini della qualifica di residente nel Regno (legge 8 marzo 1935, articolo 1);

— l'obbligo, per chiunque non sia residente nel Regno, di possedere un passaporto di commerciante (legge 8 marzo 1935, articolo 47);

— il requisito della cittadinanza norvegese per l'esercizio della professione di pubblico astatore (legge 1° febbraio 1936). »

L'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

4. *Direttiva n. 70/522/CEE* del Consiglio, del 30 novembre 1970.

GU n. L 267/14 del 10 dicembre 1970.

Alla fine dell'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto:

« d) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

e) in Norvegia:

— il requisito di un soggiorno di due anni ai fini della qualifica di residente nel Regno (legge 8 marzo 1935, articolo 1);

— l'obbligo, per chiunque non sia residente nel Regno, di possedere un passaporto di commerciante (legge 8 marzo 1935, articolo 47). »

L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengano rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

E. IMPRESE DI SERVIZI (INCLUSI I SERVIZI PERSONALI E I SERVIZI FORNITI ALLE IMPRESE)

1. *Direttiva n. 67/43/CEE* del Consiglio, del 12 gennaio 1967.

GU n. 10/140 del 19 gennaio 1967.

Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto:

« nel Regno Unito:

- estate agents including accommodation and house agents,
- estate or property developers,
- estate, house or property factors,
- estate or property managers,
- property investment or development companies,
- property consultants,
- property valuers;

in Irlanda:

- auctioneers,
- estate agents,
- house agents,
- property developers,
- estate consultants,
- estate managers,
- estate valuers;

in Danimarca:

- ejendomsråglere,
- ejendomshandlere,
- ejendomsudlejningsbureauer;

in Norvegia:

- eiendomsråglere. »

Alla fine dell'articolo 4 è aggiunto:

« c) nel Regno Unito:

— verderers of the New Forest and the Forest of Dean. »

Alla fine dell'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto:

« e) in Danimarca:

— il requisito della cittadinanza danese per la professione di agente immobiliare (articolo 1, sezione 2, della legge 8 giugno 1966, n. 218, sugli agenti immobiliari);

— il requisito della cittadinanza danese per la professione di traduttore e interprete (articolo 1, sezione 2, della legge 8 giugno 1966, n. 213, sui traduttori ed interpreti);

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari).

f) in Norvegia:

— il requisito della cittadinanza norvegese per il riconoscimento della qualifica di " eiendomsmegler " — agente immobiliare (legge 24 giugno 1938, n. 13, articolo 4). »

L'articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2. *Direttiva n. 68/367/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968.

GU n. L 260/16 del 22 ottobre 1968.

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« f) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari);

g) in Norvegia:

— il requisito della cittadinanza norvegese o della residenza in Norvegia nell'ultimo quinquennio in ordine al rilascio della licenza di albergatore (legge 5 aprile 1957, n. 3, articolo 18);

— il requisito della cittadinanza norvegese o della residenza in Norvegia nell'ultimo quinquennio in ordine al rilascio della licenza di gestore di ristorante (legge 5 aprile 1957, n. 3, articolo 19). »



L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

#### F. CINEMA

1. *Direttiva n. 68/369/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968.

GU n. L 260/22 del 22 ottobre 1968.

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

« d) in Danimarca:

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari) ».

L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

2. *Direttiva n. 70/451/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970.

GU n. L 218/37 del 3 ottobre 1970.

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto:

e) nel Regno Unito:

— la condizione imposta alle società di avere la sede nel Regno Unito e di esercitare quivi la direzione generale e il controllo dell'attività, per poter chiedere di beneficiare di un aiuto finanziario del Fondo britannico per l'industria cinematografica (section 3 (1) (ii) SI 1970, n. 1146);

f) in Danimarca:

— il requisito della cittadinanza danese ai fini dell'erogazione, da parte del Fondo danese per l'industria cinematografica, di un aiuto finanziario alla produzione di films (articolo 33 della legge 27 maggio 1964, n. 155, sui films e l'attività cinematografica);

— l'obbligo imposto ai non residenti in Danimarca e alle società che non vi hanno la sede sociale di ottenere la preventiva autorizzazione dal ministero della giustizia per l'acquisto di una proprietà immobiliare (legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari) ».

L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese. »

#### G. BANCHE E ISTITUTI FINANZIARI, ASSICURAZIONI

1. *Direttiva n. 64/225/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964.

GU n. 56/878 del 4 aprile 1964.

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto:

« — Regno di Danimarca:

Legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari. »

Alla fine dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto:

« — Regno di Danimarca:

Legge 23 dicembre 1959 sull'acquisto di proprietà immobiliari. »

#### H. DIRITTO DELLE SOCIETÀ

1. *Direttiva n. 68/151/CEE* del Consiglio, del 9 marzo 1968.

GU n. L 65/8 del 14 marzo 1968.

Alla fine dell'articolo 1 è aggiunto:

« per il Regno Unito:

-- Companies incorporated with limited liability;

per l'Irlanda:

— Companies incorporated with limited liability;

per la Danimarca:

-- Aktieselskab; Kommandit-Aktieselskab;

per la Norvegia:

— Aksjeselskap; Kommanditlaksjeselskap. »

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera *f*), è sostituito dal testo seguente:

« *f*) il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di legge sono tenute a certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonché per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese e le "private companies" di diritto dell'Irlanda e le "private companies" di diritto dell'Irlanda del Nord, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva. »

#### I. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

1. *Direttiva n. 71/305/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971.

GU n. L 185/5 del 16 agosto 1971.

All'articolo 1, lettera *b*), dopo le parole « diritto pubblico » sono aggiunte le seguenti parole:

« (o, negli Stati membri che non conoscono una siffatta nozione, gli enti equivalenti) »

All'articolo 23, paragrafo 3, dopo le parole « dichiarazione giurata » sono aggiunte le seguenti parole:

« (o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne.) »

All'articolo 24 è aggiunto alla fine dell'articolo:

« Per la Danimarca, "Aktieselskabsregistret, Foreningsregistret og handelsregistret"; per la Norvegia, « Register over autoriserede entreprenører ».

Per il Regno Unito e per l'Irlanda la documentazione di una iscrizione nel registro professionale, per le "Registered companies", è sostituita da un certificato del "Registrar of Companies" sul quale si attesti che la società è "Incorporated". »

Nell'allegato I della direttiva:

*a*) Il titolo è sostituito da:

« Elenco delle persone giuridiche di diritto pubblico (o, negli Stati membri che non conoscono una siffatta nozione, degli enti equivalenti) di cui all'articolo 1, lettera *b*). »

*b*) l'elenco è così completato:

« VIII. Nel Regno Unito:

— local authorities

— new towns' corporations

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Commission for the New Towns
- Scottish Special Housing Association
- Northern Ireland Housing Executive:

## IX. In Danimarca:

- andre forvaltningssubjekter;

## X. In Norvegia:

- andre offentlige forvaltningsorganer;

## XI. In Irlanda:

- other public authorities whose public works contracts are subject to control by the state. »

## IV. TRASPORTI

1. *Regolamento (CEE) n. 1194/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969.  
GU n. L 156/1 del 28 giugno 1969.

L'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito da:

« 1. Per quanto riguarda le imprese ferroviarie, il presente regolamento è applicabile, per la loro attività di trasporto per ferrovia, alle seguenti imprese:

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische (Spoorwegen (NMBS)
- Danske Statsbaner (DSB)
- Deutsche Bundesbahn (DB)
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
- Córas Iompair Éireann (CIE)
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)
- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)
- Norges Statsbaner (NSB)
- British Railways Board (BRB)
- Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR) »

2. *Regolamento (CEE) n. 1192/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969  
GU n. L 156/8 del 28 giugno 1969

L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito da:

« 1. Il presente regolamento si applica alle seguenti aziende ferroviarie:

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

- Danske Statsbaner (DSB)
- Deutsche Bundesbahn (DB)
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
- Córas Iompair Éireann (CIE)
- Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)
- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)
- Norges Statsbaner (NSB)
- British Railways Board (BRB)
- Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR). »

3. *Regolamento (CEE) n. 1108/70* del Consiglio, del 4 giugno 1970  
GU n. L 130/4 del 15 giugno 1970

Nell'allegato II i punti A e B sono sostituiti da:

« A. FERROVIE

*Regno del Belgio*

— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/Nationale  
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

*Regno di Danimarca*

— Danske Statsbaner (DSB)

*Repubblica federale di Germania*

— Deutsche Bundesbahn (DB)

*Repubblica francese*

— Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

*Irlanda*

— Córas Iompair Éireann (CIE)

*Repubblica italiana*

— Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (FS)

*Granducato del Lussemburgo*

— Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

*Regno dei Paesi Bassi*

— N. V. Nederlandse Spoorwegen (NS)

*Regno di Norvegia*

— Norges Statsbaner (NSB)

*Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*

— British Railways Board (BRB)

— Northern Ireland Railways Company Ltd. (NIR)

B. STRADA

*Regno del Belgio*

1. Autoroutes / Autosnelwegen
2. Autres routes de l'Etat / Andere rijkswegen
3. Routes provinciales / Provinciale wegen
4. Routes communales / Gemeentewegen

*Regno di Danimarca*

1. Motorveje
2. Hovedlandeveje
3. Landeveje
4. Biveje

*Repubblica federale di Germania*

1. Bundesautobahn
2. Bundesstrassen
3. Land-(Staats-)strassen
4. Kreisstrassen
5. Gemeindestrassen

*Repubblica francese*

1. Autoroutes
2. Routes nationales
3. Chemins départementaux
4. Voies communales

*Irlanda*

1. National primary roads
2. Main roads
3. County roads
4. County borough roads
5. Urban roads

*Repubblica italiana*

1. Autostrade
2. Strade statali
3. Strade regionali e provinciali
4. Strade comunali

*Granducato del Lussemburgo*

1. Routes d'État
2. Chemins repris
3. Chemins vicinaux

*Regno dei Paesi Bassi*

1. Autosnelwegen van  
het Rijkswegenplan
  2. Overige wegen van  
het Rijkswegenplan
  3. Wegen van de secundaire wegenplannen
  4. Wegen van de tertiaire wegenplannen
  5. Overige verharde wegen
- } (primaire wegen)

*Regno di Norvegia*

1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunale veger

*Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*

1. Motorways and trunk roads
2. Principal roads
3. Non-principal and other roads. »

4. *Regolamento (CEE) n. 1463/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970  
GU n. L 164/1 del 27 luglio 1970

Nell'allegato II al punto I. 1 le parole tra parentesi sono sostituite da:

« (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, le lettere DK per la Danimarca, le lettere IRL per l'Irlanda, la lettera L per il Lussemburgo e la lettera N per la Norvegia). »

5. *Regolamento (CEE) n. 281/71* della Commissione, del 9 febbraio 1971  
GU n. L 33/11 del 10 febbraio 1971

Nell'allegato, sotto: « Kanaal Gent-Terneuzen », è aggiunto:

« *Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord*

— Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)

— Gloucester and Sharpness Canal ».

6. *Direttiva n. 65/269/CEE* del Consiglio, del 13 maggio 1965

GU n. 88/1469 del 24 maggio 1965

Nell'allegato, alla terza riga, la cifra « quattro » è sostituita con la cifra « sette ».

7. *Direttiva n. 68/297/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1968

GU n. L 175/15 del 23 luglio 1968

L'articolo 1 è completato da un nuovo articolo così redatto:

« *Articolo 1-bis*

Ai sensi della presente direttiva si considera che attraversano una frontiera comune tra gli Stati membri anche gli autoveicoli industriali immatricolati in uno Stato membro che attraversano il mare a bordo di un mezzo di trasporto marittimo tra due porti situati entrambi sul territorio degli Stati membri. »

All'articolo 5, paragrafo 1, in fine è aggiunta una nuova frase così redatta:

« Per i trasporti di cui all'articolo 1-bis per la delimitazione di questa zona è fatto riferimento, come punto d'inizio, al punto di sbarco. »

V. CONCORRENZA

1. *Regolamento n. 17* del Consiglio, del 6 febbraio 1962

GU n. 13/204 del 21 febbraio 1962

modificato da:

— *Regolamento n. 59* del Consiglio, del 3 luglio 1962

GU n. 58/1655 del 10 luglio 1962

— *Regolamento n. 118/63/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963

GU n. 162/2696 del 7 novembre 1963

Dopo l'articolo 24 è inserito un nuovo articolo così redatto:

« *Articolo 25*

1. Per quanto riguarda gli accordi, decisioni e pratiche concordate che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in conseguenza dell'adesione, la data dell'adesione costituisce la data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni qualvolta nel presente regolamento si faccia riferimento a quest'ultima data.

2. Gli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data della adesione, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 del trattato in conseguenza dell'adesione, devono formare oggetto delle modifiche previste dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, prima della fine di un periodo di sei mesi a decorrere dall'adesione.



3. Le ammende previste dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera *a*), non possono essere inflitte per azioni anteriori alla notifica degli accordi, decisioni e pratiche di cui al paragrafo 2 e notificati entro i termini previsti da questo paragrafo.

4. I nuovi Stati membri prendono le misure previste dall'articolo 14, paragrafo 6, entro sei mesi dall'adesione e previa consultazione della Commissione. »

2. *Regolamento n. 19/65/CEE* del Consiglio, del 2 marzo 1965

GU n. 36/533 del 6 marzo 1965

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è completato da:

« Un regolamento adottato in virtù dell'articolo 1 può disporre che il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applichi, per il periodo in esso stabilito, agli accordi e pratiche concordate esistenti alla data dell'adesione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85 in conseguenza dell'adesione e che non soddisfano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3: »

L'articolo 4, paragrafo 2, è completato da:

« Il paragrafo 1 si applica agli accordi e pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione e che devono essere notificati anteriormente al 1° luglio 1973, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 25 del regolamento n. 17, soltanto se notificati prima di detta data. »

3. *Regolamento (CEE) n. 1017/68* del Consiglio, del 19 luglio 1968

GU n. L 175/1 del 23 luglio 1968.

L'articolo 21, paragrafo 6, seconda frase, è completato da:

« A tale fine, i nuovi Stati membri prendono le misure necessarie entro sei mesi dall'adesione e previa consultazione della Commissione. »

4. *Regolamento n. 67/67/CEE* della Commissione, del 22 marzo 1967

GU n. 57/849 del 25 marzo 1967

L'articolo 5, prima frase, è completato da:

« Il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, decisioni e pratiche concordate di concessione esclusiva esistenti alla data dell'adesione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, in conseguenza dell'adesione, se nei sei mesi successivi all'adesione essi sono modificati in maniera tale da corrispondere alle condizioni stabilite dal presente regolamento. »

5. *Decisione n. 33-56* dell'Alta Autorità della CECA, del 21 novembre 1956

GU n. 26/334 del 25 novembre 1956

modificata dalla:

— *Decisione n. 2-62* dell'Alta Autorità della CECA, dell'8 marzo 1962

GU n. 20/376 del 19 marzo 1962

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nell'allegato della decisione n. 2-62, dopo la colonna « 07 » si sopprimono le colonne « 08 » e « 09 » e si sostituiscono con le colonne seguenti:

Danimarca	Irlanda	Norvegia	Regno Unito	Paesi terzi	Percentuale delle consegne sotto « 01 » rispetto al totale della produzione (uguale a 100)
08	09	10	11	12	13

## VI. LEGISLAZIONE FISCALE

1. *Direttiva n. 69/335/CEE* del Consiglio, del 17 luglio 1969

GU n. L 249/25 del 3 ottobre 1969

L'articolo 3, paragrafo 1 a), è sostituito da:

« 1. Sono considerate società di capitali, ai sensi della presente direttiva:

a) le società di diritto belga, danese, tedesco, francese, irlandese, italiano, lussemburghese, olandese, norvegese e del Regno Unito, denominate:

— société anonyme/naamloze vennootschap, aktieselskab, Aktiengesellschaft, société anonyme, companies incorporated with limited liability, società per azioni, société anonyme, naamloze vennootschap, aksjeselskap, companies incorporated with limited liability;

— société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, kommandit-aktieselskap, Kommanditgesellschaft auf Aktien, société en commandite par actions, società in accomandita per azioni, société en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen, kommandittaksjeselskap;

— société de personnes à responsabilité limitée/personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société à responsabilité limitée, società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée. »

## VII. POLITICA ECONOMICA

1. *Decisione del Consiglio*, del 18 marzo 1958

GU n. 17/390 del 6 ottobre 1958

All'articolo 7 la cifra « otto » è sostituita dalla cifra « dodici ».

All'articolo 10, primo comma, la cifra « otto » è sostituita dalla cifra « dodici ».

2. *Decisione n. 71/143/CEE* del Consiglio, del 22 marzo 1971

GU n. 73/15 del 27 marzo 1971

All'articolo 1, paragrafo 2, dopo: « Tale obbligo vale per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1972; »

è aggiunto:

« nel caso dei nuovi Stati membri esso è valido a decorrere dalla data dell'adesione e termina il 31 dicembre 1975. »

Nella frase seguente la parola « esso » è sostituita con: « tale obbligo ».

All'articolo 6, dopo: « a decorrere dal 1° gennaio 1972 »

è aggiunto:

« e, nel caso dei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data della adesione. »

L'allegato è sostituito dall'allegato seguente:

« ALLEGATO

I massimali d'impegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione sono i seguenti:

	Milioni di unità di conto	In % del totale
Germania . . . . .	600	21,4
Belgio-Lussemburgo . . . . .	200	7,2
Danimarca . . . . .	90	3,2
Francia . . . . .	600	21,4
Irlanda . . . . .	35	1,2
Italia . . . . .	400	14,3
Norvegia . . . . .	75	2,7
Paesi Bassi . . . . .	200	7,2
Regno Unito . . . . .	600	21,4
TOTALE . . . . .	2.800	100,0

3. *Direttiva del Consiglio*, dell'11 maggio 1960

GU n. 43/921 del 12 luglio 1960

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Qualora la libertà di questi movimenti di capitali sia di natura tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi della politica economica di uno Stato membro, quest'ultimo può mantenere o ristabilire le restrizioni valutarie a detti movimenti di capitali esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva (nel caso dei nuovi Stati membri, alla data della adesione). Lo Stato interessato consulta in proposito la Commissione. »

L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« Gli Stati membri procurano di non introdurre, nell'ambito della Comunità, nuove restrizioni valutarie pregiudizievoli ai movimenti dei capitali liberati alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva (nel caso dei nuovi Stati membri, alla data dell'adesione) e di non rendere più restrittive le norme esistenti. »

L'articolo 7, primo comma, è sostituito dal seguente testo:

« Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva (nel caso dei nuovi Stati membri, entro tre mesi dalla data dell'adesione):

a) le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano i movimenti di capitali alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva;

b) le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva;

c) le relative modalità di esecuzione. »

L'articolo 8 è soppresso.

#### VIII. POLITICA COMMERCIALE

1. *Regolamento (CEE) n. 1023/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970

GU n. L 124/1 dell'8 giugno 1970

All'articolo 11, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita con la cifra « quarantatré ».

1. *Regolamento (CEE) n. 1025/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970

GU n. L 124/6 dell'8 giugno 1970

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 1984/70* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n. L 218/1 del 3 ottobre 1970

— *Regolamento (CEE) n. 724/71* del Consiglio, del 31 marzo 1971

GU n. L 80/3 del 5 aprile 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1080/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971

GU n. L 116/8 del 28 maggio 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1429/71* del Consiglio, del 2 luglio 1971

GU n. L 151/8 del 7 luglio 1971

All'allegato II l'elenco dei paesi è sostituito dal seguente elenco:

#### « ELENCO DEI PAESI

Afghanistan

Algeria

Alto Volta

Andorra  
Antigua  
Antille olandesi (comprendenti le isole di Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Saint-Eustache e la parte olandese di Saint-Martin)  
Arabia Saudita  
Repubblica araba d'Egitto  
Argentina  
Australia (comprese la Papuasìa, la Nuova Guinea sotto mandato australiano, l'isola Norfolk e le isole di Cocos (Keeling))  
Austria  
Bahrein  
Barbados  
Bermude  
Bhutan  
Birmania  
Bolivia  
Botswana  
Brasile (comprese le isole Fernando-de-Noronha, comprendenti Rochedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo, Atollo das Rocas, Trindade e Martin Vaz)  
Brunei  
Burundi  
Camerun  
Canada  
Repubblica centrafricana  
Ceylon  
Ciad  
Cile (comprese le seguenti isole: Arcipelago di Juan Fernandes, Isole di Pasqua, Sala-y-Gomez, San-Feliz, San-Ambrosio e la parte occidentale della Terra del Fuoco)  
Repubblica cinese (Taiwan)  
Cipro  
Colombia  
Comores  
Repubblica popolare del Congo  
Repubblica della Corea del Sud  
Costa d'Avorio  
Costarica  
Dahomev

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Repubblica dominicana (comprese le isole di Saona, Catalina, Beata e altre  
isole di minor superficie)

La Dominica

Ecuador

Etiopia

Filippine

Finlandia

Gabon

Gambia

Ghana

Giamaica

Giappone

Giordania

Grenada

Grecia (comprese l'Isola di Eubea e le Sporadi, le Isole del Dodecaneso, le  
Cicliadi, le Isole Ionie, le Isole del Mar Egeo, Creta)

Guatemala

Guayana

Repubblica di Guinea

Guinea equatoriale

Haiti (comprese l'Isola de la Tortue, l'Isola de la Gonave, les Cayemites, l'Isola  
à Vache, l'Isola de la Navase e la Grande-Caye)

Honduras

Honduras Britannico

Hong Kong

India (comprese le isole Andaman, Nicobar, Laccadive, Minicoy e Amindivi)

Indonesia (Giava, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali e Nusatenggara  
(compresa la parte indonesiana di Timor), Maluku, Irian Barat)

Irak

Iran

Islanda

Isole Bahamas

Isole dei Caimani

Isole Falkland e dipendenze

Isola Faerøer

Isole Figi

Isole Maldive

Isole Nauru

Isole Tromelio, Glorieuses, Juan de Nova, Europa e Bassa-da-India  
Isole Turks e Caicos  
Isole Vergini britanniche  
Isole Wallis e Futuna  
Israele  
Iugoslavia  
Katar (Sceiccato di Katar)  
Kenya  
Repubblica Kmera  
Kuwait  
Laos  
Lesotho  
Libano  
Liberia  
Libia  
Liechtenstein  
Malawi  
Malesia (compresi il Borneo settentrionale ex-britannico e Sarawak)  
Repubblica malgascia  
Mali  
Malta  
Marocco  
Mascat e Oman  
Mauritania  
Maurizio  
Messico  
Montserrat  
Nepal  
Nicaragua  
Niger  
Repubblica federale di Nigeria  
Possedimenti della Norvegia nell'Antartide (Isola Bouvet, Isola di Pietro I,  
e Terra Regina Maud)  
Nuova Caledonia e dipendenze (comprese le Isole dei Pini, l'Isola Huon,  
le Isole della Lealtà, le Isole Walpole e Surprise, le Isole Chesterfield)  
Nuove Ebridi  
Nuova Zelanda (comprese le Isole Kermadec e Chatham)

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Isole di Cook:

1. Gruppo settentrionale (Penrhyn, Manikiki, Rakahanga, Pukapuka, Palmerston, Suwarow e Nassau)
2. Gruppo meridionale (Rarotonga, Aitutaki, Atiu, Mitiaro, Mauke, Mangaia, Takutea e Manuae)
3. Isola di Niue

Pakistan

Panama

Paraguay

Perù

Polinesia francese: Isole della Società, Isole Sottovento, Arcipelago delle Marchesi, Arcipelago delle Tuamotu, Arcipelago delle Gambier, Arcipelago delle Tubuai, Isola di Rapa e Isola di Clipperton

Portogallo

Territorio in Europa (comprese l'Isola di Madera e le Azzorre)

Angola

Cabinda

Guinea portoghese

Isola del Capo Verde

Isole del Principe e di Sao-Tomé

Macao

Mozambico

Timor (parte portoghese)

Rio Muni

Rwanda

Saint-Kitts (Saint-Cristophe), Nièves e Anguilla

Saint-Lucia

Saint-Pierre et Miquelon

Saint Vincent

Salvador

Samoa occidentale

Sant'Elena (comprese le dipendenze: Isole dell'Ascensione e Tristan de Cunha)

Senegal

Seicelle

Sierra Leone

Sikkin

Singapore



- Siria
- Somalia
- Spagna
  - Territori nella penisola e Isole Baleari
  - Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Alhucemas, Chafarinas e Peñon de Velez de la Gomera
  - Ifni e Sahara
- Stati Uniti d'America
  - Guam
  - Kingman Reef
  - Isole Midway
  - Portorico
  - Samoa americana (compreso Swains)
  - Territori sotto tutela delle Isole del Pacifico (Isole Caroline, Isole Marshall e Isole Marianne, eccetto Guam)
  - Isole Ryukyu (tra cui Okinawa) e Daito
  - Isole Vergini (appartenenti agli Stati Uniti)
  - Isola di Wake
  - Zona del Canale di Panama
- Sud Africa (comprese l'Africa sud-occidentale e le Isole del Principe Edoardo, comprendenti l'Isola Marion e l'Isola del Principe Edoardo)
- Sudan
- Surinam
- Svalbard (chiamata anche Arcipelago dello Spitzberg, compresa, in particolare, l'Isola degli Orsi)
- Svezia
- Svizzera
- Swaziland
- Thailandia
- Tanzania
- Terre Australi e Antartiche (TOM francesi: Arcipelago delle Kerguelen, delle Crozet, Isole Saint-Paul e Amsterdam, terra Adélie)
- Territorio britannico dell'Antartico
- Territorio britannico dell'Oceano Indiano (Arcipelago delle Chagos, Isole Aldabra, Farquhar e Desroches)
- Territorio di competenza dell'Alta Commissione per il Pacifico occidentale (compresi i territori doganali distinti del protettorato delle Isole Salomon britanniche e della colonia delle Isole Gilbert e Ellice)
- Territorio francese degli Afar e degli Issas

Togo  
Tonga  
Trinidad e Tobago  
Tunisia  
Turchia  
Uganda  
Unione degli Emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al  
Khaimah, Umm al Qaiwan, Fujairah)  
Uruguay  
Venezuela  
Vietnam del Sud  
Yemen  
Yemen meridionale (comprese le Isole Perim e Socotra)  
Zaire  
Zambia  
Zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  
a Cipro ».

3. *Regolamento (CEE) n. 2384/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971*  
GU n. L 249/1 del 10 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita con:

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX —  
BILAG — VEDLEGG »

L'intestazione della tabella è sostituita dal testo seguente:

« Warenbezeichnung  
— Nr. des GZT —  
Désignation des produits  
— N° du T.D.C. —  
Designazione dei prodotti  
— N. della T.D.C. —  
Opgave van de produkten  
— Nr. G.D.T. —  
Description of product  
— CCT No —  
— Varebeskrivelse  
— Pos. nr. i FTT —  
Vareslag  
— Pos. nr. i FTT — »

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. *Regolamento (CEE) n. 109/70* del Consiglio, del 19 dicembre 1969  
GU n. L 19/1 del 26 gennaio 1970

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 1492/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970  
GU n. L 166/1 del 29 luglio 1970
- *Regolamento (CEE) n. 2172/70* del Consiglio, del 27 ottobre 1970  
GU n. L 239/1 del 30 ottobre 1970
- *Regolamento (CEE) n. 2567/70* del Consiglio, del 14 dicembre 1970  
GU n. L 276/1 del 21 dicembre 1970
- *Regolamento (CEE) n. 532/71* del Consiglio, dell'8 marzo 1971  
GU n. L 60/1 del 13 marzo 1971
- *Regolamento (CEE) n. 725/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971  
GU n. L 80/4 del 5 aprile 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1073/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971  
GU n. L 119/1 del 1° giugno 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1074/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971  
GU n. L 119/35 del 1° giugno 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2385/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971  
GU n. L 249/3 del 10 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita dal testo seguente:

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX —  
BILAG — VEDLEGG »

L'enumerazione delle abbreviazioni è completata con le tre colonne seguenti:

« — Abbreviations — Forkortelser — Forkortelser

Bulgaria	Bulgarien	Bulgaria
Hungary	Ungarn	Ungarn
Poland	Polen	Polen
Romania	Rumænien	Romania
Czechoslovakia	Tjekkoslavakiet	Tsjekkoslovakia »

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

L'intestazione della prima colonna della tabella è sostituita dal testo seguente:

« Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

Désignation des produits

— N° du T.D.C. —

Designazione dei prodotti

— N. della T.D.C. —

Opgave van de produkten

— Nr. G.D.T. —

Description of product

— CCT No —

Varebeskrivelse

— Pos. nr. i FTT —

Vareslag

— Pos. nr. i FTT — »

5. *Regolamento (CEE) n. 2386/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971  
GU n. L 249/12 del 10 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita dal testo seguente:

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX —  
— BILAG — VEDLEGG »

L'enumerazione delle abbreviazioni è completata con le tre colonne seguenti:

« — Abbreviations — Forkortelser — Forkortelser

Albania

Albanien

Albania

USSR

Sovjetunionen

Sovjetunionen »

L'intestazione della prima colonna della tabella è sostituita dal testo seguente:

« Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Désignation des produits

— N° du T.D.C. —

Designazione dei prodotti

— N. della T.D.C. —

Opgave van de produkten

— Nr G.D.T. —

Description of product

— CCT No —

Varebeskrivelse

— Pos. nr. i FTT —

Vareslag

— Pos. nr. i FTT — ».

6. *Regolamento (CEE) n. 2406/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971  
GU n. L 250/1 dell'11 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita dal testo seguente:

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX —  
BILAG — VEDLEGG »

L'enumerazione delle abbreviazioni è completata con le tre colonne seguenti:

« — Abbreviations — Forkortelser — Forkortelser

People's Republic of China	Folkerepublikken Kina	Folkerepublikken China
North Korea	Nordkorea	Nord-Korea
Mongolia	Den mongolske Folke- republik	Mongolia
North Vietnam	Nordvietnam	Nord-Vietnam »

L'intestazione della prima colonna è sostituita dal testo seguente:

« Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

Désignation des produits

— N° du T.D.C. —

Designazione dei prodotti

— N. della T.D.C. —

Opgave van de produkten

— Nr. G.D.T. —

Description of product

— CCT No —

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Varebeskrivelse

— Pos. nr. i FTT ».

Vareslag

— Pos. nr. i FTT ».

La nota n. 1) è completata nel modo seguente:

« The references to Chapter 73 do not allude to ECSC treaty products.

Opplysningene vedrørende kapittel 73 angar ikke til produkter, der falder indu under EKSF-traktaten.

Opplysningene vedrørende kapittel 73 angar ikke varer som hører under EKSF-traktaten. »

7. Regolamento (CEE) n. 2407/71 del Consiglio, del 9 novembre 1971

GU n. L 250/7 dell'11 novembre 1971

L'intestazione dell'allegato è sostituita dal testo seguente:

« ANLAGE — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX — BILAG — VEDLEGG »

L'enumerazione delle abbreviazioni è completata con le tre colonne seguenti:

« — Abbreviations — Forkortelser — Forkortelser

People's Republic of China	Folkerepublikken Kina	Folkerepublikken China
North Vietnam	Nordvietnam	Nord-Vietnam
North Korea	Nordkorea	Nord-Korea
Mongolia	Den mongolske Folkerepublik	Mongolia ».

L'intestazione della prima colonna della tabella è sostituita dal testo seguente:

« Warenbezeichnung

— Nr. des GZT —

Désignation des produits

— N° du T.D.C. —

Designazione dei prodotti

— N. della T.D.C. —

Opgave van de produkten

— Nr. G.D.T. —

Description of product

— CCT No —

Varebeskrivelse

— Pos. nr. i FTT —

Vareslag

— Pos. nr. i FTT — ».

8. *Direttiva n. 70/509/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n. L 254/1 del 23 novembre 1970

La nota riportata nella prima pagina dell'allegato A è sostituita dalla nota seguente:

« (1) Belgio: Office national du ducroire — Nationale Delcrederediens  
Danimarca: Eksportkreditradet  
Germania: Repubblica federale tedesca  
Francia: Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur  
Irlanda: The Minister for Industry and Commerce  
Italia: Istituto nazionale delle assicurazioni  
Lussemburgo: Office du ducroire du Luxembourg  
Paesi Bassi: Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.  
Norvegia: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt  
Regno Unito: The Export Credits Guarantee Department ».

9. *Direttiva n. 70/510/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n. L 254/26 del 23 novembre 1970

La nota riportata nella prima pagina dell'allegato A è sostituita dalla nota seguente:

« (1) Belgio: Office national du ducroire — Nationale Delcrederediens  
Danimarca: Eksportkreditradet  
Germania: Repubblica federale tedesca  
Francia: Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur  
Irlanda: The Minister for Industry and Commerce  
Italia: Istituto nazionale delle assicurazioni  
Lussemburgo: Office du ducroire du Luxembourg  
Paesi Bassi: Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.  
Norvegia: Garanti-Instituttet for Eksportkreditt  
Regno Unito: The Export Credits Guarantee Department ».

## IX. POLITICA SOCIALE

1. *Regolamento (CEE) n. 1408/71* del Consiglio, del 14 giugno 1971

GU n. L 149/2 del 5 luglio 1971

L'articolo 1, lettera j), è sostituito dal seguente testo:

« j) Il termine " legislazione " indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Questo termine non comprende le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda le disposizioni contrattuali:

i) che servono all'applicazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente, o

ii) che creano un regime la cui gestione è assicurata dalla medesima istituzione che amministra i regimi istituiti dalle leggi o regolamenti di cui al comma precedente.

Questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiarazione fatta dallo Stato membro interessato in cui siano menzionati i regimi di tale natura ai quali il presente regolamento è applicabile. La dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell'articolo 96. Le disposizioni del comma precedente non possono aver l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi ai quali il regolamento n. 3 è stato applicato. »

Dopo la lettera s) dell'articolo 1 è inserita una nuova lettera redatta come segue:

« s bis) i termini " periodi di residenza " designano i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione sotto cui sono stati compiuti; »

L'articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Le disposizioni degli articoli 13 e 14 non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria. »

All'articolo 18, il titolo ed il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

« Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. »

L'articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

« 2. Le disposizioni del paragrafo 1, sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono. »

L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 20

Lavoratori frontalieri e loro familiari — Norme particolari.

Il lavoratore frontaliere può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se il lavoratore vi risiedesse.



I familiari possono beneficiare delle prestazioni alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d'urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure, in mancanza, all'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente. »

L'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

« 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia ai familiari di un lavoratore. »

L'articolo 25, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

« 3. Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione per acquisire il diritto alle prestazioni di malattia e maternità, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate:

i) per quanto concerne le prestazioni in natura, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione;

ii) per quanto concerne le prestazioni in denaro, dall'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione che essa applica. »

L'articolo 27 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 27*

Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.

Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato V, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta soltanto in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato.»

All'articolo 28, il titolo ed il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

« Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza.

1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, posto che, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'articolo 18 e all'allegato V, egli avesse diritto a dette prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato in questione.

Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione di cui al paragrafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura;

b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente, dall'istituzione competente determinata conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. »

L'articolo 29 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 29*

Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare  
— Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare.

1. I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti:

a) le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare:

b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza dei familiari, dette prestazioni possono essere erogate da questa ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano:

a) delle prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza;

b) delle prestazioni in denaro erogate, se del caso, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo le disposizioni che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza del titolare, queste prestazioni possono essere erogate da questa ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. »

L'articolo 31 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 31*

Dimora del titolare e/o dei suoi familiari  
in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza.

Il titolare di cui agli articoli 27 e 28 come pure i suoi familiari che dimorano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano:

a) delle prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare;

b) delle prestazioni in denaro erogate eventualmente, dall'istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 o dell'articolo 28, paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. »

L'articolo 33 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 33*

Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite.

L'istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità, è autorizzata ad operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni erogate a norma degli articoli 27, 28, 29, 31 e 32 sono a carico di un'istituzione del suddetto Stato membro. »

L'articolo 34 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 34*

Disposizione generale.

Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro in quanto svolgono un'attività professionale. In tal caso, l'interessato è considerato lavoratore o familiare di un lavoratore ai fini dell'applicazione del presente capitolo. »

Il titolo della sezione 1 del capitolo 2 del titolo III è sostituito dal seguente testo:

« Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza. »

L'articolo 37, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Il lavoratore che sia stato soggetto successivamente od alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto

periodi di assicurazione o periodi di residenza esclusivamente sotto legislazioni secondo le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata rispettivamente dei periodi di assicurazione o dei periodi di residenza, beneficia delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli, che sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8. »

All'articolo 38, il titolo ed il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

« Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza.

1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di periodi di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro, ed eventualmente dei periodi di residenza compiuti dopo l'età di fine istruzione obbligatoria che si applicava all'interessato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro che subordini il diritto alle prestazioni al compimento di periodi di residenza, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. »

Il titolo della sezione 2 del capitolo 2 del titolo III è sostituito dal seguente testo:

« Lavoratori soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo della prestazione d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1. »

All'articolo 45, il titolo ed il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

« Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore è stato soggetto ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni.

1. L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di periodi di residenza, tiene conto nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, ed eventualmente dei periodi di residenza compiuti dopo l'età di fine istruzione obbligatoria che si applicava all'interessato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro che subordini il diritto alle prestazioni al compimento di periodi di residenza, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. »

Dopo il paragrafo 3 dell'articolo 45 viene aggiunto un nuovo paragrafo così redatto:

« 4. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni alla condizione che l'interessato abbia risieduto immediatamente prima dell'avverarsi del rischio, durante un periodo determinato, nel territorio di detto Stato membro, questa condizione viene considerata soddisfatta se, durante questo stesso periodo, l'interessato risiedeva nel territorio di un altro Stato membro ed era sottoposto alla legislazione di uno Stato membro o beneficiava di una pensione o di una rendita in virtù della legislazione di uno Stato membro. »

All'articolo 46, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente testo:

« 1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto e alle cui condizioni egli soddisfa per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'articolo 45, determina, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione.

Tale istituzione procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che sarebbe ottenuto applicando le regole di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Si prende in considerazione solo l'importo più elevato.

2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica le seguenti norme se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45:

a) l'istituzione calcola l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali egli è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

b) l'istituzione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione, è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di tali Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato, per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti; tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di un importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica;

d) per l'applicazione delle norme di calcolo di cui al presente paragrafo, le modalità di computo dei periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 97. »

All'articolo 47, il paragrafo 1, lettere b), c) e d), ed il paragrafo 2 sono sostituiti dal seguente testo:

« b) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'importo delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina le retribuzioni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media delle retribuzioni, dei contributi o delle mag-

giorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;

*c)* l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, considera che la retribuzione o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione forfettaria o all'importo forfettario o, se del caso, alla media delle retribuzioni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;

*d)* l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa, per taluni periodi, sull'importo delle retribuzioni e, per altri periodi, su una retribuzione forfettaria o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri, le retribuzioni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera *b)* o *c)* oppure la media di queste retribuzioni o di questi importi, secondo il caso; se per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione forfettaria o su un importo forfettario, essa considera che la retribuzione da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione fittizia corrispondente a questa retribuzione o importo forfettario.

2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri. »

All'articolo 48, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

« Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno.

1. Nonostante quanto disposto all'articolo 46, paragrafo 2, se la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi. »

All'articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Qualora l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 abbia l'effetto di liberare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato. »

Il titolo dell'articolo 49 è sostituito dal seguente testo:

« Calcolo delle prestazioni quando l'interessato non soddisfa simultaneamente alle condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti. »

All'articolo 49, il paragrafo 1, lettera *b*), è sostituito dal seguente testo:

« *b*) tuttavia:

i) se l'interessato soddisfa alle condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2;

ii) se l'interessato soddisfa alle condizioni di una sola legislazione senza che occorra ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato in base alle disposizioni della sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, tenendo conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione. »

L'articolo 50 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 50*

Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovuta in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario.

Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente alle disposizioni degli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovuta ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima. »

Il titolo della sezione 1, capitolo 4, titolo III è sostituito dal seguente testo:

« *Disposizione comune* ».

Dopo il titolo suddetto viene inserito un nuovo articolo così redatto:

« *Articolo 51-bis*

Totalizzazione dei periodi di assicurazione e di occupazione.

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. »

Prima dell'articolo 52, la dicitura « *Sezione 1* » è sostituita dalla dicitura « *Sezione 2* ».

L'articolo 57, paragrafo 3, lettera c), è sostituito dal seguente testo:

« c) l'onere delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, viene ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la vittima ha svolto un'attività che può provocare detta malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione vecchiaia o dei periodi di residenza di cui all'articolo 45, paragrafo 1, compiuti sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni. »

Prima dell'articolo 60, la dicitura « Sezione 2 » è sostituita dalla dicitura « Sezione 3 ».

Prima dell'articolo 61, la dicitura « Sezione 3 » è sostituita dalla dicitura « Sezione 4 ».

Prima dell'articolo 63, la dicitura « Sezione 4 » è sostituita dalla dicitura « Sezione 5 ».

L'articolo 72 è sostituito dal seguente testo:

*« Articolo 72 »*

Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione.

L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o d'occupazione, tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o d'occupazione compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione ch'essa applica. »

L'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente testo:

« a) se tale legislazione prevede che l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 45 o dall'articolo 72, a seconda del caso. »

Dopo il paragrafo 3 dell'articolo 79 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 così redatto:

« 4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 nonché dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b) ii), e dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera b) ii), i periodi di residenza compiuti, dopo aver superato l'età dell'istruzione obbligatoria che si applicava all'interessato, sotto una legislazione che subordini il diritto alle prestazioni al compimento di periodi di residenza sono considerati come periodi di assicurazione. »

All'articolo 82, paragrafo 1, la parola « trentasei » è sostituita dalla parola « sessanta ».

All'articolo 94 i paragrafi da 1 a 7 sono sostituiti dal seguente testo:

« 1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente la data della sua entrata in vigore o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato.



2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento o della data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore o della data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato.

4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o della data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'articolo 78.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data; agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ogni Stato membro. »

L'articolo 94, paragrafo 9, è sostituito dal seguente testo:

« 9. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, non può avere l'effetto di ridurre i diritti di cui beneficiano gli interessati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento o alla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato. Le persone che a tale data beneficiano di prestazioni più favorevoli in virtù di accordi bilaterali conclusi con la Francia continuano a fruire di detti accordi sinché esse sono soggette alla legislazione francese. Non si tiene conto delle interruzioni di durata inferiore ad un mese né dei periodi di riscossione di prestazioni per malattie e disoccupazione. Le modalità di applicazione di dette disposizioni sono fissate dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 97. »

L'allegato I è sostituito da:

« ALLEGATO I

(Articolo 1, lettera u), del regolamento)

ASSEGNI SPECIALI DI NASCITA ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 1, LETTERA U)

A. BELGIO

L'assegno di nascita

B. DANIMARCA

Nulla

C. GERMANIA

Nulla

D. FRANCIA

a) Gli assegni prenatali

b) Gli assegni di maternità del Codice della sicurezza sociale

E. IRLANDA

Nulla

F. ITALIA

Nulla

G. LUSSEMBURGO

Gli assegni di nascita

H. PAESI BASSI

Nulla

I. NORVEGIA

Nulla

J. REGNO UNITO

Nulla. »

Nell'allegato II, le parti A e B sono sostituite da:

« A

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE  
CHE RIMANGONO APPLICABILI NONOSTANTE L'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO  
(Articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento)

1. BELGIO — DANIMARCA

Senza oggetto

2. BELGIO — GERMANIA

a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960.

b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

3. BELGIO — FRANCIA

a) Gli articoli 13, 16 e 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate);

b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948);

c) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati.

4. BELGIO — IRLANDA

Senza oggetto

5. BELGIO — ITALIA

L'articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948.

6. BELGIO — LUSSEMBURGO

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della convenzione del 16 novembre 1959, nel testo di cui alla convenzione del 12 febbraio 1964 (lavoratori frontalieri).

7. BELGIO — PAESI BASSI

Nulla

8. BELGIO — NORVEGIA

Senza oggetto

9. BELGIO — REGNO UNITO

Nulla

10. DANIMARCA — GERMANIA

a) L'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953;

b) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione suddetta;

c) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

11. DANIMARCA — FRANCIA

Nulla

12. DANIMARCA — IRLANDA

Senza oggetto

13. DANIMARCA — ITALIA

Senza oggetto

14. DANIMARCA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

15. DANIMARCA — PAESI BASSI

Senza oggetto

16. DANIMARCA — NORVEGIA

Nulla

17. DANIMARCA — REGNO UNITO

Nulla

18. GERMANIA — FRANCIA

a) L'articolo 11, paragrafo 1, l'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950;

b) L'articolo 9 dell'accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate);

c) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;

d) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;

e) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data;

f) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

19. GERMANIA — IRLANDA

Senza oggetto

20. GERMANIA — ITALIA

a) L'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 2, gli articoli 26 e 36, paragrafo 3, della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali);

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

21. GERMANIA — LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese) e l'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della convenzione del 14 luglio 1960 (prestazioni in caso di malattia e maternità alle persone che hanno optato per l'applicazione della legislazione del paese d'origine).

22. GERMANIA — PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951;

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

23. GERMANIA — NORVEGIA

Nulla

24. GERMANIA — REGNO UNITO

a) L'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960;

b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960;

c) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960.

25. FRANCIA — IRLANDA

Senza oggetto

26. FRANCIA — ITALIA

a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948;

b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).

27. FRANCIA — LUSSEMBURGO

Gli articoli 11 e 14 dell'accordo complementare del 12 novembre 1949 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

28. FRANCIA — PAESI BASSI

L'articolo 11 dell'accordo complementare del 1° giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

29. FRANCIA — NORVEGIA

Nulla

30. FRANCIA — REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

31. IRLANDA — ITALIA

Senza oggetto

32. IRLANDA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

33. IRLANDA — PAESI BASSI

Senza oggetto

34. IRLANDA — NORVEGIA

Senza oggetto

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## 35. IRLANDA — REGNO UNITO

Nulla

## 36. ITALIA — LUSSEMBURGO

L'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951.

## 37. ITALIA — PAESI BASSI

L'articolo 21, paragrafo 2, della convenzione generale del 28 ottobre 1952.

## 38. ITALIA — NORVEGIA

Nulla

## 39. ITALIA — REGNO UNITO

Nulla

## 40. LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

Nulla

## 41. LUSSEMBURGO — NORVEGIA

Senza oggetto

## 42. LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Nulla

## 43. PAESI BASSI — NORVEGIA

Senza oggetto

## 44. PAESI BASSI — REGNO UNITO

Nulla

## 45. NORVEGIA — REGNO UNITO

Nulla

## B

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI IL CUI BENEFICIO NON È ESTESO  
A TUTTE LE PERSONE CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO  
(Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento)

## 1. BELGIO — DANIMARCA

Senza oggetto

## 2. BELGIO — GERMANIA

a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960;

b) L'accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione generale).

3. BELGIO — FRANCIA

a) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all'assegno per i vecchi lavoratori subordinati;

b) L'articolo 23 dell'accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate);

c) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

4. BELGIO — IRLANDA

Senza oggetto

5. BELGIO — ITALIA

Nulla

6. BELGIO — LUSSEMBURGO

Nulla

7. BELGIO — PAESI BASSI

Nulla

8. BELGIO — NORVEGIA

Senza oggetto

9. BELGIO — REGNO UNITO

Nulla

10. DANIMARCA — GERMANIA

a) L'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953;

b) Il punto 15 del protocollo finale alla convenzione suddetta;

c) L'accordo complementare, del 14 agosto 1953, alla convenzione suddetta.

11. DANIMARCA — FRANCIA

Nulla

12. DANIMARCA — IRLANDA

Senza oggetto

13. DANIMARCA — ITALIA

Senza oggetto

14. DANIMARCA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

15. DANIMARCA — PAESI BASSI

Senza oggetto

16. DANIMARCA — NORVEGIA

Nulla

## 17. DANIMARCA — REGNO UNITO

Nulla

## 18. GERMANIA — FRANCIA

a) L'articolo 16, secondo comma, e l'articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950;

b) L'accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;

c) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955;

d) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data;

e) I titoli II, III e IV dell'accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

## 19. GERMANIA — IRLANDA

Senza oggetto

## 20. GERMANIA — ITALIA

a) L'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 26 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali);

b) L'accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 maggio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo precedente l'entrata in vigore della convenzione).

## 21. GERMANIA — LUSSEMBURGO

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese).

## 22. GERMANIA — PAESI BASSI

a) L'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione del 29 marzo 1951;

b) Gli articoli 2 e 3 dell'accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

## 23. GERMANIA — NORVEGIA

Nulla

## 24. GERMANIA — REGNO UNITO

a) L'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960;

b) L'articolo 2, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, della convenzione sull'assicurazione-disoccupazione del 20 aprile 1960.

## 25. FRANCIA — IRLANDA

Senza oggetto



26. FRANCIA — ITALIA

- a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948;
- b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).

27. FRANCIA — LUSSEMBURGO

Nulla

28. FRANCIA — PAESI BASSI

Nulla

29. FRANCIA — NORVEGIA

Nulla

30. FRANCIA — REGNO UNITO

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

31. IRLANDA — ITALIA

Senza oggetto

32. IRLANDA — LUSSEMBURGO

Senza oggetto

33. IRLANDA — PAESI BASSI

Senza oggetto

34. IRLANDA — NORVEGIA

Senza oggetto

35. IRLANDA — REGNO UNITO

Nulla

36. ITALIA — LUSSEMBURGO

Nulla

37. ITALIA — PAESI BASSI

Nulla

38. ITALIA — NORVEGIA

Nulla

39. ITALIA — REGNO UNITO

Nulla

40. LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

Nulla

41. LUSSEMBURGO — NORVEGIA

Senza oggetto

---

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

42. LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Nulla

43. PAESI BASSI — NORVEGIA

Senza oggetto

44. PAESI BASSI — REGNO UNITO

Nulla

45. NORVEGIA — REGNO UNITO

Nulla. »

L'allegato III è sostituito come segue:

« ALLEGATO III

(Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento)

LEGISLAZIONI CONTEMPLATE ALL'ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO  
SECONDO LE QUALI L'IMPORTO DELLE PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ È INDIPENDENTE  
DALLA DURATA DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE O DI RESIDENZA

A. BELGIO

Le legislazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale d'invalidità dei minatori e al regime speciale della gente di mare della marina mercantile.

B. DANIMARCA

La legge sulle pensioni d'invalidità (promulgata il 15 aprile 1970).

C. GERMANIA

Nulla

D. FRANCIA

L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.

E. IRLANDA

La sezione 6 della legge sulla sicurezza sociale e sui servizi sociali (Social Welfare Act) del 29 luglio 1970.

F. ITALIA

Nulla

G. LUSSEMBURGO

Nulla

H. PAESI BASSI

La legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'incapacità al lavoro.

I. NORVEGIA

Nulla

J. REGNO UNITO

La legge sulle prestazioni d'invalidità del 14 luglio 1971 ».

L'allegato V è modificato e completato come segue:

« A. BELGIO

. . . (invariato)

B. DANIMARCA

1. Il termine " lavoratore ", ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che, per il fatto di esercitare un'attività subordinata, è coperta dalla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

2. La condizione di essere stato precedentemente assicurato a titolo d'obbligo contro la stessa eventualità in un regime organizzato a beneficio dei lavoratori subordinati dello stesso Stato membro, prevista all'articolo 1, lettera a), punto iii), del regolamento, non è applicabile a favore delle persone affiliate ad una cassa autorizzata di " assicurazione-disoccupazione ".

3. I periodi di assicurazione o di lavoro prestati in uno Stato membro diverso dalla Danimarca sono riconosciuti per l'ammissione in qualità di membro aderente ad una cassa autorizzata di assicurazione-disoccupazione come se si trattasse di periodi di lavoro prestati in Danimarca.

4. I lavoratori, i richiedenti ed i titolari di pensioni o rendite nonché i loro familiari che richiedono prestazioni in natura in applicazione degli articoli 19 e 22, dell'articolo 25, paragrafi 1 e 3, degli articoli 26, 28, 29 e 31 del regolamento, beneficiano di tali prestazioni alle stesse condizioni previste dalla legislazione danese per i membri della categoria A, allorché l'onere di tali prestazioni incombe all'istituzione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca.

5. Per l'applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento, i familiari diversi dai figli al di sotto dei 16 anni:

a) del lavoratore soggetto alla legislazione danese, ovvero

b) del titolare di una pensione o di una rendita dovuta ai sensi della legislazione danese, residente in Danimarca, che siano in via principale a carico del lavoratore o del titolare e che risiedano in uno Stato membro diverso dalla Danimarca sono d'ufficio affiliati alla cassa malattia alla quale è affiliato tale lavoratore o titolare, alle stesse condizioni (membro aderente o contribuente, categoria A o B) di questo ultimo.

C. GERMANIA

. . . (invariato)

D. FRANCIA

. . . (invariato)

## E. IRLANDA

1. Il termine " lavoratore ", ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona che è assicurata a titolo d'obbligo o volontario, conformemente alle disposizioni della sezione 4 della legge del 1952 sulla sicurezza sociale ed i servizi sociali (Social Welfare Act 1952).

2. La condizione di essere stato precedentemente assicurato a titolo d'obbligo contro la stessa eventualità in un regime organizzato a beneficio dei lavoratori subordinati dello stesso Stato membro, prevista all'articolo 1, lettera a), punto iii), del regolamento, non è applicabile alle persone affiliate a titolo volontario ai regimi di assicurazione di pensioni, di pensioni di vecchiaia e di pensioni di vedova nonché al regime di assegni in caso di morte.

3. I lavoratori, i richiedenti e i titolari di pensioni o di rendite, nonché i loro familiari che richiedono cure mediche in applicazione degli articoli 19 e 22, dell'articolo 25, paragrafi 1 e 3, degli articoli 26, 28, 29 e 31 del regolamento, beneficiano gratuitamente di tutte le cure mediche previste dalla legislazione irlandese allorché l'onere di tali prestazioni incombe all'istituzione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda.

4. Se un lavoratore soggetto alla legislazione irlandese è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio irlandese e,

b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio irlandese per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato agli effetti di detta legislazione.

## F. ITALIA

. . . (invariato)

## G. LUSSEMBURGO

. . . (invariato)

## H. PAESI BASSI

. . . (invariato)

## I. NORVEGIA

1. Il termine " lavoratore ", ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa la persona il cui reddito considerato ai fini della pensione rientra nella categoria dei redditi elencati nel capitolo 6, sezione 4, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione nazionale n. 12 del 17 giugno 1966.

2. Le disposizioni transitorie per il calcolo delle pensioni complementari previste dal capitolo 7, sezione 5, della legge sull'assicurazione nazionale n. 12 del 17 giugno 1966 sono applicabili ai beneficiari del regolamento residenti nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Norvegia, purché il lavoratore abbia risieduto nel territorio norvegese:

a) per almeno cinque anni a decorrere dal suo sedicesimo anno d'età e anteriormente al 1° gennaio 1967, e

b) per almeno dieci anni a decorrere dal suo sedicesimo e anteriormente al suo settantesimo anno d'età, o prima della sua morte se essa sopravviene anteriormente a quest'ultima data.

3. a) Le prestazioni alle madri nubili previste dal capitolo 12, sezione 2 e sezione 3, secondo comma, della legge sull'assicurazione nazionale n. 12 del 17 giugno 1966 sono erogate sul territorio di un altro Stato membro alle condizioni previste da detta legge se l'interessata risiedeva nel territorio norvegese il primo giorno del decimo mese prima della data prevista per il parto.

b) Le prestazioni alle madri nubili previste dal capitolo 12, sezione 3, primo comma, della legge sull'assicurazione nazionale n. 12 del 17 giugno 1966 sono accordate solo se l'interessata risiede in Norvegia.

#### J. REGNO UNITO

1. Il termine " lavoratore ", ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, designa qualsiasi persona che sia tenuta a versare i contributi in qualità di lavoratore subordinato.

2. Se una persona risiede abitualmente nel territorio del Regno Unito o, a decorrere dal suo ultimo arrivo su tale territorio, è stata tenuta a versare i suoi contributi sotto la legislazione del Regno Unito in qualità di lavoratore subordinato, e chiede, per incapacità al lavoro, per maternità o per disoccupazione, di essere esonerato dal versamento di contributi per un certo periodo e che, per tale periodo, determinati contributi vengano iscritti a suo conto, ogni periodo durante il quale è stata occupata sul territorio di un altro Stato membro, ai fini di tale domanda, è considerato come un periodo di lavoro effettivamente prestato nel territorio del Regno Unito e per il quale abbia versato i suoi contributi in qualità di lavoratore subordinato, in applicazione della legislazione del Regno Unito.

3. Per l'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3, del regolamento, allorché, in virtù della legislazione del Regno Unito, una donna richiede una pensione di vecchiaia

a) a titolo dell'assicurazione del coniuge, ovvero

b) a titolo della propria assicurazione personale ed ove, essendo esaurito il matrimonio per la morte del marito od altra causa, i contributi di quest'ultimo siano presi in conto per la determinazione dei suoi diritti alla pensione,

ogni riferimento ad un periodo di assicurazione da essa compiuto è considerato, al fine di stabilire la media annua dei contributi versati dal marito od iscritti a suo conto, come riferibili ad un periodo di assicurazione prestato dal marito.

4. Nella misura in cui la legislazione del Regno Unito subordina il diritto alle prestazioni di disoccupazione ad una condizione di residenza, si suppone che l'assicurato abbia risieduto nel territorio del Regno Unito per ogni periodo precedente la data della sua richiesta di prestazioni durante il quale abbia risieduto o abbia prestato periodi di assicurazione o di lavoro sul territorio di un altro Stato membro.

5. Se, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore, ai fini di poter fruire del diritto agli assegni familiari egli è trattato:

a) come se il suo luogo di nascita o quello dei suoi figli o delle persone a suo carico si trovasse nel territorio del Regno Unito, ove detto luogo di nascita si trovi nel territorio di un altro Stato membro, e

b) come se egli si fosse trovato sul territorio del Regno Unito anteriormente alla sua richiesta di prestazioni, per ogni periodo di assicurazione o di lavoro prestato nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro.

6. Se, conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento, la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavoratore, ai fini del diritto al sussidio (*attendance allowance*), egli è trattato:

a) come se il suo luogo di nascita si trovasse nel territorio del Regno Unito, ove detto luogo di nascita si trovi nel territorio di un altro Stato membro, e

b) come se avesse abitualmente risieduto nel Regno Unito e vi fosse stato presente per ogni periodo di assicurazione o di lavoro prestato sul territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro.

7. Se un lavoratore soggetto alla legislazione del Regno Unito è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito:

a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio del Regno Unito, e

b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio del Regno Unito per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato agli effetti di detta legislazione.

8. Il regolamento non si applica alle disposizioni della legislazione del Regno Unito destinate a porre in vigore un accordo di sicurezza sociale concluso tra il Regno Unito e uno Stato terzo.

9. Ogni volta che la legislazione del Regno Unito lo richieda ai fini dell'ammissione al diritto alle prestazioni, il cittadino di uno Stato membro nato in uno Stato terzo è assimilato al cittadino del Regno Unito nato in uno Stato terzo. »

2. *Regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971*  
GU n. L 249/54 del 10 novembre 1971

L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione — che ne assicura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* — l'elenco delle autorità pubbliche da esso abilitate ad intervenire finanziariamente a favore di azioni realizzate da istituti o altri enti di diritto privato (o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, dagli enti equivalenti) e a garantire il buon esito di tali operazioni. »

3. *Decisione del Consiglio*, del 25 agosto 1960

GU n. 56/1201 del 31 agosto 1960

modificata da:

— *Decisione n. 68/188/CEE* del Consiglio, del 9 aprile 1968

GU n. L 91/25 del 12 aprile 1968

All'articolo 2 la cifra « trentasei » è sostituita con la cifra « sessanta »; inoltre, la cifra « sei » è sostituita con la cifra « dieci ».

4. *Decisione n. 63/688/CEE* del Consiglio, del 18 dicembre 1963

GU n. 190/3090 del 30 dicembre 1963

modificata da:

— *Decisione n. 68/189/CEE* del Consiglio, del 9 aprile 1968

GU n. L 91/26 del 12 aprile 1968

All'articolo 1 la cifra « trentasei » è sostituita con la cifra « sessanta ».

5. *Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio speciale dei ministri* del 9 luglio 1957

GU n. 28/487 del 31 agosto 1957

modificata da:

— *Decisione dell'11 marzo 1965 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nel Consiglio speciale dei ministri*

GU n. 46/698 del 22 marzo 1965

All'articolo 3 dell'allegato la cifra « ventiquattro » è sostituita con la cifra « quaranta ».

L'articolo 5 dell'allegato è soppresso (come il titolo).

All'articolo 9 dell'allegato la cifra « tre » è sostituita con la cifra « cinque ».

All'articolo 13, terzo comma, dell'allegato la cifra « quattro » è sostituita con la cifra « sette ».

All'articolo 15, primo comma, dell'allegato le parole « nonché agli osservatori del Regno Unito » sono soppresse.

All'articolo 18, primo comma, dell'allegato la cifra « sedici » è sostituita con la cifra « ventisei ».

All'articolo 18, secondo comma, dell'allegato la cifra « tredici » è sostituita con la cifra « ventuno ».

6. *Direttiva n. 68/360/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968.

GU n. L 257/13 del 19 ottobre 1968.

La nota dell'allegato è sostituita dal testo seguente:

« (1) Belgi/Belga, danesi/danese, tedeschi/tedesco, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, del Regno Unito, secondo il paese che rilascia la carta. »

## X. OSTACOLI TECNICI

1. *Direttiva n. 69/493/CEE* del Consiglio, del 15 dicembre 1969.

GU n. L 326/36 del 29 dicembre 1969.

Nell'allegato I sono aggiunte nella colonna b le parole;

- a fronte del n. 1:
 

« full lead crystal	30%
krystal	30%
krystall	30% »
- a fronte del n. 2:
 

« lead crystal	24%
krystal	24%
krystall	24% »
- a fronte del n. 3:
  - « crystal glass, crystallin
  - krystallin
  - krystallin »
- a fronte del n. 4:
  - « crystal glass, crystallin
  - krystallin
  - krystallin »

2. *Direttiva n. 70/156/CEE* del Consiglio, del 6 febbraio 1970.

GU n. L 42/1 del 23 febbraio 1970.

L'articolo 2, lettera a), è sostituito dalla seguente disposizione:

« Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

a) " omologazione di portata nazionale ", l'atto amministrativo denominato:

- agréation par type/aanneming, nella legislazione belga,
- standardtypegodkendelse, nella legislazione danese,
- allgemeine Betriebserlaubnis, nella legislazione tedesca,
- réception par type, nella legislazione francese,
- type approval, nella legislazione irlandese,
- omologazione o approvazione del tipo, nella legislazione italiana,
- agréation, nella legislazione lussemburghese,
- typegoedkeuring, nella legislazione olandese,
- typegodjenning, nella legislazione norvegese,
- type approval, nella legislazione del Regno Unito. »

L'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito con:

« 1. Dall'entrata in vigore della presente direttiva, e man mano che entrano in applicazione le direttive particolari necessarie per procedere all'omologazione CEE:

— negli Stati membri nei quali i veicoli o una categoria di veicoli formano oggetto di un'omologazione di portata nazionale, le norme tecniche armonizzate sono applicate in luogo delle norme nazionali corrispondenti come fondamento di tale omologazione, se il richiedente di questa lo domanda,



— negli Stati membri nei quali i veicoli o una categoria di veicoli non formano oggetto di un'omologazione di portata nazionale, la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione di tali veicoli non può essere rifiutata o vietata per il fatto che sono state applicate delle norme tecniche armonizzate al posto di norme corrispondenti di fonte nazionale, se il costruttore o il suo mandatario ne hanno informato le autorità competenti di questi Stati,

— su richiesta di un costruttore o del suo mandatario dietro presentazione della scheda informativa prevista all'articolo 3, ciascuno Stato membro compila le rubriche della scheda di omologazione prevista all'articolo 2, lettera b). Una copia di questa scheda è rilasciata al richiedente. Gli altri Stati membri accettano per lo stesso tipo di veicolo questo documento come prova che i controlli previsti sono stati effettuati. »

All'articolo 13, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré ».

3. *Direttiva n. 70/157/CEE* del Consiglio, del 6 febbraio 1970.

GU n. L 42/16 del 23 febbraio 1970.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto:

« *Articolo 2-bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento, se questi rispondono alle norme di cui all'allegato. »

4. *Direttiva n. 70/220/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970.

GU n. L 76/1 del 6 aprile 1970.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto:

« *Articolo 2-bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico causato dai gas prodotti dal motore ad accensione comandata montato sui veicoli in questione se tali veicoli rispondono alle norme di cui agli allegati I, II, III, IV, V e VI. »

5. *Direttiva n. 70/221/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970.

GU n. L 76/23 del 6 aprile 1970.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto:

« *Articolo 2-bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i serbatoi di carburante liquido o i dispositivi di protezione posteriori, se questi rispondono alle norme di cui all'allegato. »

6. *Direttiva n. 70/222/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970.

GU n. L 76/25 del 6 aprile 1970.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto:

« *Articolo 2-bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione, se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato. »

7. *Direttiva n. 70/311/CEE* del Consiglio, dell'8 giugno 1970.

GU n. L 133/10 del 18 giugno 1970.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto:

« *Articolo 2-bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i loro dispositivi di sterzo, se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato. »

8. *Direttiva n. 70/387/CEE* del Consiglio, del 27 luglio 1970.

GU n. L 176/5 del 10 agosto 1970.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un articolo così redatto:

« *Articolo 2-bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le loro porte, se queste rispondono alle norme di cui agli allegati. »

9. *Direttiva n. 70/388/CEE* del Consiglio, del 27 luglio 1970.

GU n. L 176/12 del 10 agosto 1970.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto un articolo così redatto:

« *Articolo 7-bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti il segnalatore acustico, se questo reca il marchio di omologazione CEE ed è montato in conformità delle norme di cui all'allegato I, punto 2. »

Nell'allegato I, punto 1.4.1, alla terza e quarta riga, le parole tra parentesi sono sostituite con:

« (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, 12 per il Lussemburgo, le lettere DK per la Danimarca, le lettere IRL per l'Irlanda e la lettera N per la Norvegia). »

10. *Direttiva n. 71/127/CEE* del Consiglio, del 1° marzo 1971.

GU n. L 68/1 del 22 marzo 1971.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto un nuovo articolo così redatto:

« *Articolo 7-bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione e l'utilizzazione di veicoli per motivi concernenti i retrovisori se questi corrispondono alle prescrizioni che figurano negli allegati. »

Nell'allegato I, il punto 2.6.1 è sostituito dal seguente testo:

« 2.6.1

Il marchio di omologazione è composto da un rettangolo all'interno del quale è posta la lettera " e " minuscola seguita da un numero o da una lettera distintiva del paese che ha concesso l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio, 11 per il Regno Unito, DK per la Danimarca, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo e N per la Norvegia) e da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione del prototipo, posto in prossimità del rettangolo in una posizione qualsiasi rispetto ad esso. »

Nell'allegato I, il punto 3.2.1 è sostituito dal seguente testo:

« 3.2.1

Tutti i veicoli devono essere dotati di un retrovisore interno e di un retrovisore esterno. Quest'ultimo deve essere montato sul lato sinistro del veicolo negli Stati membri in cui i veicoli devono circolare a destra, sul lato destro del veicolo negli Stati membri in cui i veicoli devono circolare a sinistra. »

Nell'allegato I, il punto 3.2.2 è sostituito dal seguente testo:

« 3.2.2

Ove non siano soddisfatte le condizioni stabilite al punto 3.5, concernenti il campo di visibilità del retrovisore interno, è richiesto un retrovisore esterno supplementare. Quest'ultimo deve essere montato sul lato destro del veicolo negli Stati membri in cui la circolazione è a destra, sul lato sinistro del veicolo negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra. »

Nell'allegato I, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente testo:

« 3.3.2

I retrovisori esterni devono essere visibili attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali. Questa disposizione non si applica ai retrovisori montati a destra, negli Stati membri in cui la circolazione è a destra o a sinistra negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra, sui veicoli delle categorie internazionali M2 e M3 ai sensi della direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. »

Nell'allegato I, il punto 3.3.3 è sostituito dal seguente testo:

« 3.3.3

Nei veicoli con guida a sinistra, negli Stati membri in cui la circolazione è a destra, e con guida a destra, negli Stati membri in cui la circolazione è a sinistra, il retrovisore esterno prescritto deve essere posto rispettiva-

mente sul lato sinistro o destro del veicolo, in modo che l'angolo fra il piano verticale longitudinale medio del veicolo e il piano verticale che passa per il centro del retrovisore e per il centro del segmento che congiunge i punti oculari del conducente non sia superiore a 55° . »

Nell'allegato I, il punto 3.5.3 è sostituito dal seguente testo :

« 3.5.3

Retrovisore esterno di sinistra

a) *Stati membri in cui la circolazione è a destra:*

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, dalla parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 2,50 metri di larghezza, limitata a destra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante attraverso l'estremità sinistra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 10 metri da detti punti oculari (figura 4).

b) *Stati membri in cui la circolazione è a sinistra:*

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, verso la parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 3,50 metri di larghezza, limitata a destra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità sinistra della larghezza fuori tutto che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 30 metri da detti punti oculari.

Inoltre il conducente deve poter incominciare a vedere la strada, su una larghezza di 0,75 metri a partire da 4 metri verso la parte retrostante il piano verticale passante attraverso i punti oculari del conducente (figura 5). »

Nell'allegato I, il punto 3.5.4 è sostituito dal seguente testo :

« 3.5.4

Retrovisore esterno di destra

a) *Stati membri in cui la circolazione è a destra:*

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, verso la parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 3,50 metri di larghezza, limitata a sinistra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità destra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 30 metri da detti punti oculari.

Inoltre il conducente deve poter incominciare a vedere la strada, su una larghezza di 0,75 metri a partire da 4 metri verso la parte retrostante il piano verticale passante attraverso i punti oculari del conducente (figura 4).

b) *Stati membri in cui la circolazione è a sinistra:*

Il campo di visibilità deve essere tale che il conducente possa vedere, verso la parte retrostante i punti oculari del conducente, almeno la parte di strada piana e orizzontale di 2,50 metri di larghezza, limitata a sinistra dal piano parallelo al piano verticale longitudinale medio passante dall'estremità destra della larghezza fuori tutto, che si estende dall'orizzonte fino a una distanza di 10 metri da detti punti oculari (figura 5). »

Nell'allegato I, il titolo della figura 4 è sostituito dal titolo seguente:

« Retrovisori esterni (caso dei veicoli circolanti a destra). »

Si aggiunge all'allegato I una figura 5. Lo schema di tale figura è il simmetrico di quello della figura 4 rispetto a una retta del piano di questa ultima. Il titolo della figura 5 è il seguente:

« Retrovisori esterni (caso dei veicoli circolanti a sinistra). »

11. *Direttiva n. 71/307/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971.

GU n. L 185/16 del 16 agosto 1971.

All'articolo 5, paragrafo 1, sono aggiunte, dopo il quarto trattino, le seguenti menzioni:

— « fleece wool » o « virgin wool ».

L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« 1. I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico o, negli Stati in cui tale nozione è sconosciuta, di un ente equivalente. »

Nell'allegato I, al n. 2 dopo il nome « guanaco (m) (1) » sono aggiunti i seguenti nomi:

« castoro (m), lontra (f). »

Nell'allegato I sono aggiunte le tre seguenti rubriche:

<i>« numeri</i>	<i>denominazione</i>	<i>descrizione delle fibre</i>
16 bis	Sunn	fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea
16 ter	Henequen	fibra proveniente dal libro di Agave
16 quater	Maguey	fibra proveniente dal libro di Agave Cantala »

Nell'allegato II sono aggiunte le tre seguenti rubriche:

<i>« numero delle fibre</i>	<i>fibre</i>	<i>percentuali</i>
16 bis	Sunn	12
16 ter	Henequen	14
16 quater	Maguey	14 »

Nell'allegato III sono aggiunte le seguenti rubriche:

- « 28. tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
- 29. copriuova
- 30. astucci per il trucco

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

31. borse in tessuto per tabacco
32. custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
33. articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
34. " nécessaires " da toletta
35. " nécessaires " per calzature »

12. *Direttiva n. 71/316/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n. L 202/1 del 6 settembre 1971.

Nell'allegato I, punto 3.1, il primo trattino è sostituito da:

« — nella parte superiore, la lettera maiuscola distintiva dello Stato che ha concesso l'approvazione (B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Repubblica federale di Germania, F per la Francia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, N per la Norvegia, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito) e il millesimo dell'anno di approvazione. »

Nell'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), il primo trattino è sostituito da:

« — nella metà superiore, la lettera maiuscola distintiva dello Stato in cui ha avuto luogo la verifica prima (B per il Belgio, DK per la Danimarca, D per la Repubblica federale di Germania, F per la Francia, IR per l'Irlanda, I per l'Italia, L per il Lussemburgo, N per la Norvegia, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito) accompagnata, se necessario, da una o due cifre che precisano una ripartizione territoriale o funzionale. »

All'articolo 19, paragrafo 2, la cifra « dodici » è sostituita dalla cifra « quarantatré ».

13. *Direttiva n. 71/320/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971.

GU n. L 202/37 del 6 settembre 1971.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto un nuovo articolo così redatto:

« *Articolo 2-bis*

Gli Stati membri non possono rifiutare o proibire la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso dei veicoli per motivi concernenti i loro dispositivi di frenatura, se i veicoli in questione sono forniti dei dispositivi previsti negli allegati da I a VIII e se tali dispositivi rispondono alle prescrizioni figuranti nei medesimi allegati. »

14. *Direttiva n. 71/347/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971.

GU n. L 239/1 del 25 ottobre 1971.

La lettera a) dell'articolo 1 è completata come segue:

« a) la definizione della caratteristica dei cereali denominata " peso ettolitrico CEE " (masse à l'hectolitre CEE, EEG — natuurgewicht, EWG — Schüttdichte, EEC standard mass per storage volume, EÖF — masse af hektoliter korn, EÖF — masse av hektoliter korn). »

All'articolo 4 è aggiunto un paragrafo 3 così redatto:

« 3. Durante tutto il periodo in cui l'unità di misura legalmente utilizzata nel Regno Unito e in Irlanda al momento dell'adesione resta autorizzata (pounds per bushel), l'espressione " peso ettolitrico CEE " potrà essere utilizzata per caratterizzare i cereali che siano stati misurati nel Regno Unito e in Irlanda con strumenti e metodi in uso in tali paesi. In tal caso, le misure ottenute in pounds per bushel sono convertite in " peso ettolitrico CEE " moltiplicandole per un fattore di 1,25. »

15. *Direttiva n. 71/348/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971.

GU n. L 239/9 del 25 ottobre 1971.

Al capitolo IV dell'allegato, alla fine del punto 4.8.1 si aggiungono i seguenti trattini:

- « — 0,1 penny irlandese
- 0,1 penny sterling
- 1 öre norvegese
- 1 öre danese. »

16. *Direttiva n. 71/354/CEE* del Consiglio, del 18 ottobre 1971.

GU n. L 243/29 del 29 ottobre 1971.

All'articolo 1, paragrafi 1 e 2, la parola « Allegato » è sostituita da « Allegato I ».

L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

« 3. L'obbligo di impiego delle unità di misura mantenute temporaneamente alle condizioni stabilite nei capitoli II e III dell'allegato I e nell'allegato II non può essere prescritto dagli Stati membri in cui tali unità non sono autorizzate alla data d'entrata in vigore della presente direttiva. »

All'articolo 1 è aggiunto un paragrafo 4 così redatto:

« 4. L'inserimento nell'allegato I delle unità di misura che figurano nell'allegato II sarà deciso entro il 31 agosto 1976. Le unità di misura per le quali entro tale data non venga presa una decisione sono soppresse al più tardi il 31 dicembre 1979. Per talune di queste unità di misura un'appropriata proroga di tale termine può essere decisa se ragioni particolari lo giustificano. »

L'intestazione dell'allegato è sostituita da « Allegato I ».

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

È aggiunto un allegato II così redatto:

ALLEGATO II

Unità di misura del sistema imperiale il cui inserimento nell'allegato I sarà deciso entro il 31 agosto 1976.

GRANDEZZA	Nome dell'unità	Coefficiente: Unità si Unità imperiale
Lunghezza metro (m) . . . . .	Inch	$2,54 \cdot 10^{-2}$
	Hand	0,1016
	Foot	0,3048
	Yard	0,9144
	Fathom	1,829
	Chain	20,12
	Furlong	201,2
	Mile	1609
	Nautical Mile (UK)	1853
Superficie metro quadro (m <sup>2</sup> ) . . . . .	Square Inch	$6,452 \cdot 10^{-4}$
	Square Foot	$0,929 \cdot 10^{-1}$
	Square Yard	0,8361
	Rood	1012
	Acre	4047
	Square Mile	$2,59 \cdot 10^{-6}$
Volume metro cubo (m <sup>3</sup> ) . . . . .	Cubic Inch	$16,39 \cdot 10^{-6}$
	Cubic Foot	0,0283
	Cubic Yard	0,7646
	Fluid Ounce	$28,41 \cdot 10^{-6}$
	Gill	$0,1421 \cdot 10^{-3}$
	Pint	$0,5682 \cdot 10^{-3}$
	Quart	$1,136 \cdot 10^{-3}$
	Gallon	$4,546 \cdot 10^{-3}$
	Bushel	$36,37 \cdot 10^{-3}$
	Cran	$170,5 \cdot 10^{-3}$
Massa chilogrammo (kg.) . . . . .	Grain	$0,0648 \cdot 10^{-3}$
	Dram	$1,772 \cdot 10^{-3}$
	Ounce (avoirdupois)	$28,35 \cdot 10^{-3}$
	Ounce Troy	$31,10 \cdot 10^{-3}$
	Pound	0,4536
	Stone	6,35
	Quarter	12,70
	Cental	45,36
	Hundredweight	50,80
	Ton	1016
Forza Newton (N) . . . . .	Pound Force	4,448
	Ton Force	$9,964 \cdot 10^{-3}$
Pressione Pascal (Pa) . . . . .	Inch Water Gauge	249,089
Energia Joule (J) . . . . .	British Thermal Unit	1055,06
	Foot Pound Force	1,356
	Therm	$105,506 \cdot 10^{-6}$
Potenza Watt (W) . . . . .	Horsepower	745,7
Illuminamento Lux (x) . . . . .	Foot Candle	10,76
Temperatura Kelvin (K) . . . . .	Degree Fahrenheit	$\frac{5}{9}$
Velocità metro al secondo (m/s) . . . . .	Knot (UK)	0,51472 »



XI. PRODOTTI ALIMENTARI

1. *Direttiva del Consiglio*, del 23 ottobre 1962.

GU n. 115/2645 dell'11 novembre 1962.

modificata da:

— *Direttiva n. 65/469/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1965.

GU n. 178/2793 del 26 ottobre 1965.

— *Direttiva n. 67/653/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967.

GU n. 263/4 del 30 ottobre 1967.

— *Direttiva n. 68/419/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968.

GU n. L 309/24 del 24 dicembre 1968.

— *Direttiva n. 70/358/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970.

GU n. L 157/36 del 18 luglio 1970.

All'articolo 9 il paragrafo 2 è sostituito con il seguente testo:

« 2. Se le iscrizioni di cui al paragrafo 1 figurano sugli imballaggi o sui recipienti e se l'indicazione di cui al paragrafo 1, lettera c), è stata redatta in almeno una lingua ufficiale della Comunità, gli Stati membri non possono rifiutare l'importazione di sostanze coloranti elencate nell'allegato I per il solo motivo che considerano insufficiente l'etichettatura.

Tuttavia, ogni Stato membro destinatario può esigere che quest'ultima indicazione sia redatta nella sua o nelle sue lingue ufficiali. »

2. *Direttiva n. 64/54/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963

GU n. 12/661 del 27 gennaio 1964

modificata da:

— *Direttiva n. 67/427/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967

GU n. 148/1 dell'11 luglio 1967

— *Direttiva n. 68/420/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968

GU n. L 309/25 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n. 70/359/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970

GU n. L 157/38 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n. 71/160/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. L 87/12 del 17 aprile 1971

Alla sezione I dell'allegato sono introdotti nelle colonne corrispondenti i seguenti elementi:

« E 218 p-idrossibenzoato di metile (estere metilico dell'acido p-idrossibenzoico)

E 227 Solfito acido di calcio (disolfito di calcio) »

All'articolo 9 il paragrafo 2 è sostituito con il seguente testo:

« 2. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione in commercio dei conservativi elencati nell'allegato per il solo motivo che considerano l'etichettatura insufficiente, se sugli imballaggi o recipienti figurano le indicazioni previste al paragrafo 1 e se

quelle previste alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono redatte in almeno una lingua ufficiale della Comunità.

Tuttavia ogni Stato membro destinatario può esigere che queste ultime indicazioni siano redatte nella sua o nelle sue lingue ufficiali. »

3. *Direttiva n. 70/357/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970

GU n. L 157/31 del 18 luglio 1970

All'articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito con il seguente testo:

« 2. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione in commercio delle sostanze elencate nell'allegato per il solo motivo che considerano l'etichettatura insufficiente, se sugli imballaggi o recipienti figurano le indicazioni previste al paragrafo 1 e se quelle previste al paragrafo 1, lettere *b*), *c*) e *d*), sono redatte in almeno una lingua ufficiale della Comunità.

Tuttavia ogni Stato membro destinatario può esigere che queste ultime indicazioni siano redatte nella sua o nelle sue lingue ufficiali. »

## XII. POLITICA ENERGETICA

1. *Decisione n. 68/416/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968

GU n. L 308/19 del 23 dicembre 1968

All'articolo 1, paragrafo 1, dopo « la Commissione. » sono aggiunte le seguenti parole:

« Nel caso dei nuovi Stati membri, il termine decorre dalla data dell'adesione. »

## XIII. STATISTICHE

1. *Direttiva n. 64/475/CEE* del Consiglio, del 30 luglio 1964

GU n. 131/2193 del 13 agosto 1964

All'articolo 1 è aggiunto, dopo: « ... relativa al 1965 »:

« e, nel caso dei nuovi Stati membri, affinché venga effettuata nel 1974 una prima indagine relativa al 1973. »

2. *Direttiva n. 69/467/CEE* del Consiglio, dell'8 dicembre 1969

GU n. L 323/7 del 24 dicembre 1969

All'articolo 2 la cifra « 57 » è sostituita con la cifra « 76 ».

All'allegato II è aggiunto:

« DANIMARCA

100 Vest for Storebælt

101 Ost for Storebælt ekskl. Storkobenhavn

102 Storkobenhavn

IRLANDA

110 Irlanda

NORVEGIA

120 Ostre handelsfelt

121 Vestre handelsfelt

122 Midtre handelsfelt

123 Nordre handelsfelt

REGNO UNITO

130 South West Region

131 South East Region

132 Wales and Monmouthshire

133 West Midlands

134 East Midlands

135 East Anglia

136 North West Region

137 Yorkshire and Humberside

138 Northern Region

139 Scotland

140 Northern Ireland. »

XIV. VARIE

1. *Regolamento n. 1* del Consiglio, del 15 aprile 1958

GU n. 17/385 del 6 ottobre 1958

L'articolo 1 è sostituito col testo seguente:

« Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono il danese, il tedesco, l'inglese, il francese, l'italiano, l'olandese e il norvegese. »

All'articolo 4 la cifra « quattro » è sostituita con la cifra « sette ».

All'articolo 5 la cifra « quattro » è sostituita con la cifra « sette ».

2. *Decisione dei Consigli della CEE e della CEEA*, del 15 maggio 1959

GU n. 861/59 del 17 agosto 1959

All'articolo 2 la cifra « sei » è sostituita con la cifra « dieci ».